POLIZIA & LEGALITÀ

ORGANO UFFICIALE DEL SINDACATO DI POLIZIA MP (MOVIMENTO DEI POLIZIOTTI DEMOCRATICI E RIFORMISTI)

VINCE LA DEMOCRAZIA NEI SINDACATI DI POLIZIA

ANNO IV
N. 1/2023

Nuove Edizioni srls

L'Arma di Calliope

- special collection -

Collezione dedicata all'Arma dei Carabinieri.
Disponibile nelle versioni classic, elegance, slim e business.
Condizioni vantaggiose per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri

MARLEN
ITALY

NEW YORK - LONDRA - PARIGI - ROMA - SYDNEY - MADRID - TOKIO - MOSCA - SHANGHAI

www.marlenpens.com marlen@marlenpens.com

OGGI CI CONSIDERANO EROI DOMANI DEI DEMONI

(QUOTIDIANITÀ DI UN TUTORE DELL'ORDINE)

di Antonino Alletto - Segretario Generale MP

Purtroppo questo è il nostro triste destino, un giorno siamo considerati dei veri e propri eroi mentre un altro dei veri e propri oppressori dello stato democratico.

Da oltre mezzo secolo i tutori dell'ordine subiscono questo plateale linciaggio mediatico, derivato dalle singole azioni che portano in essere su tutto il territorio nazionale le forze di Polizia in genere.

Spesso le forze dell'ordine vengono additate di appartenere a determinati ambienti ideologici, spesso di destra,ma nel senso più rigido dell'ideologia politica .

Siamo fermamente convinti che il 99% dei tutori dell'ordine abbia una sua idea politica,in quanto essere umani e quindi cittadini tra cittadini,ma questo sta nella realtà di vita quotidiana, non ammetterlo sarebbe pura ipocrisia.

E siamo ulteriormente convinti che ciascuno nella corso della rispettiva vita professionale abbiano sicuramente incontrato delle persone più o meno simpatiche.

Ma vivendo all'interno della nostra Istituzione, siamo ultra convinti che in nessun caso tali condizioni possano in qualche modo influenzare l'esercizio della propria funzione, che è categoricamente immune da qualsiasi condizionamento esterno.

Questo perché un poliziotto fin dalla sua formazione professionale presso gli istituti di formazione della Polizia di Stato, non ha nessun tipo di indirizzo comportamentale di natura politica, religiosa e/o etnica indottrinata ad arte dai formatori, tutt'altro.

L'unico indirizzo è l'imparzialità nell'esercizio della propria attività professione e il rispetto assoluto nei confronti del genere umano.

Il sol pensiero che un Poliziotto nell'esercizio delle proprie funzioni possa in qualche modo orientare le proprie scelte comportamentali a causa dei suoi orientamenti politico culturali, non può che farci inevitabilmente rabbrividire.

La nostra Istituzione, da sempre ha dimostrato sul campo che le regole che si è data democraticamente la nostra nazione sono state l'unico faro guida nel corso della nostra mission professionale.

Norme da seguire e far rispettare, diventando Noi, quando è servito, gli stessi controllori nel caso di qualche assurda defezione.

Spesso in polizia si è parlato di istituire una sorta di affari interni (stile modello americano) da costituire, ma fino ad oggi, forse perché non ve ne è stata davvero necessita, ci siamo limitati ad avere una sorta di Ufficio Ispettivo, le cui funzione, molto spesso, sono ridimensionate e comunque dipendenti da una catena di comando che ad oggi è fortissima all'interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, mentre noi lo immaginiamo come un organismo totalmente autonomo rispetto l'ordine gerarchico operativo.

In conclusione, volgiamo uno sguardo ed un accenno alla riorganizzazione che dal mese di Luglio di quest'anno sarà attuata al nostro interno, un evento che ci impone una profonda riflessione critica, che speriamo sia fugata da una autentica funzionalità, del resto la nostra istituzione basa le sue fondamenta su regole e funzionalità, del resto basta attendere per capire meglio.

POLIZIA & LEGALITÀ

LA NOSTRA PAGINA

Il periodico "Polizia & Legalità", mensile di informazioni, cultura e attualità è l'Organo Ufficiale Nazionale del Sindacato di Polizia M.P. (Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti), una Organizzazione Sindacale della Polizia di Stato retta e composta da appartenenti alla sola Polizia di Stato che punta la propria attenzione sugli aspetti normativi professionali senza tralasciare argomenti più in generali e di approfondimento di sicuro interesse per il cittadino che riguarda la sicurezza nel paese. Idee, indicazioni, considerazioni, valutazioni e quant'altro scritto sulla rivista, provengono da uomini che vivono all'interno del settore della Sicurezza Italiana e, quindi pienamente legittimati a dare un servizio alla collettività per la loro vita quotidiana e ipotizzando soluzioni possibili per un futuro migliore per gli operatori della sicurezza. Ritenendo che per la società ottenere un futuro migliore questa non possa prescindere dal pretendere una maggiore sicurezza. Al fine di ottenere una libera impresa; un futuro sereno e prospero; riducendo al minimo la delinquenza comune ed organizzata, ottenendo a favore dei cittadini maggiore serenità e appartenenti alla forze di Polizia sempre più sereni ed efficienti.

CONCESSIONARIE AUTORIZZATE ALLA RACCOLTA DI ABBONAMENTI
La concessionaria è riportata in alto a destra nella ricevuta di pagamento
PER QUALSIASI COMUNICAZIONE RIGUARDANTE LE CONCESSIONARIE AUTORIZZATE ALLA DIFFUSIONE NAZIONALE DEL PERIODICO, LA CASA EDITRICE COMUNICA DI INVIARE UNA EMAIL ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: nuove.edizioni@mypec.eu OPPURE DI INVIARE UN FAX ALLO 02.49665115

Prezzo di copertina Euro 20,00
Libro non vendibile separatamente all'abbonamento a "Polizia & Legalità"

QUOTE DI ADESIONE

Abbonamento **Ordinario** Euro 140,00 Abbonamento **Sostenitore** Euro 160,00 Abbonamento **Benemerito** Euro 180,00

PER DISDIRE L'ADESIONE ALLA NOSTRA RIVISTA, LA PREGHIAMO DI COMPILARE QUESTO TAGLIANDO E SPEDIRLO PRIMA DELLA NATURALE SCADENZA ALLA SOCIETÀ DI MARKETING INCARICATA PER LA DIFFUSIONE CHE TROVA SULLA RICEVUTA DI PAGAMENTO
La concessionaria è riportata in alto a destra nella ricevuta di pagamento

Ragione sociale o ditta intestatario (nome del titolare).....

Nome ..... Cognome .....

Numero di ricevuta .....

Concessionario di diffusione .....

.....

MARLEN ITALY
Via F. C. Greco 1/3 - 81030 Sant'Arpino (CE) - ITALY
TEL. 0039 (0)81 8918829 FAX 0039 (0)81 5012505
www.marlenpens.com - marlen@marlenpens.com

Non perdere lo sconto
del **40%** sulla collezione
POLIZIA

Inserisci il codice
POLIZIADISTATO40
nel campo "Codice promozionale"
all'interno del carrello per l'acquisto

POLIZIA
SPECIAL COLLECTION

POLIZIA & LEGALITÀ
ANNO IV - N. 1/2023

La rivista viene inviata gratuitamente ai quadri E AGLI ISCRITTI sindacali di M.P. alle Questure, Prefetture, Ministeri e Scuole di Polizia.
Manoscritti, fotografie, disegni anche se non pubblicati, non si restituiscono.
La redazione si riserva di apportare tagli e modifiche secondo le necessità di impaginazione e tipografiche.
È vietata la riproduzione e la traduzione anche parziale di articoli senza l'autorizzazione scritta dell'Editore e del responsabile politico. Omissioni di qualsiasi natura si intendono involontarie e possono dar luogo a sanatorie.
Le opinioni espresse nei titoli pubblicati impegnano solo gli autori dei medesimi e non impegnano, pertanto, le proprietà della rivista. Per la raccolta di spazi pubblicitari e di abbonamenti le società appaltatrici devono impegnarsi ad operare con la massima scrupolosità e trasparenza come da normativa vigente, senza mai ledere l'immagine di M.P. della Polizia di Stato e delle forze di Polizia e delle Istituzioni in genere.
In particolare è fatto divieto di rappresentare istanze diverse dalla realtà e di richiamarsi ad inesistenti forme assistenziali. Gli addetti alla diffusione non appartengono alla Polizia di Stato ne tanto meno ad M.P. e non possono qualificarsi come tali. Pertanto qualunque comportamento differente è da ritenersi completamente estraneo alla volontà del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti e dell'Editore e come tale va segnalato alla direzione. La NUOVE EDIZIONI S.r.l.s. ed M.P. pertanto declinano qualsiasi responsabilità per eventuali comportamenti illeciti tenuti da terzi, riservandosi il diritto di procedere legalmente al fine della tutela della propria immagine. La rivista "Polizia & Legalità" è un marchio registrato e non appartiene alla Pubblica Amministrazione.
Le informazioni custodite nel nostro archivio elettronico verranno utilizzate al solo scopo di adempiere al contratto da Lei sottoscritto. Non è prevista la comunicazione da diffusione a terzi, in conformità alla legge 675/96 sula tutela dei dati personali

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli art. 7 e 10 del decreto Legislativo 196/2003, Vi informiamo che i Vostri dati personali sono trattati dalla concessionaria di vendita indicata nella ricevuta di adesione, titolare del tratamento dei dati, e, se fornite alla nostra casa editrice anche da NUOVE EDIZIONI Srls Le finalità del trattamento dei Vostri dati sono l'invio del seguente periodico e/o eventuali proposte di abbonamento e/o elaborazione a fini statistici e/o commerciali predisposte dall'editore.
I vostri dati sono trattati con le finalità sopra esposte da addetti alla vendita e alla distribuzione.
Vi ricordiamo che in ogni momento avete il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei Vostri dati inviandoci una richiesta scritta indirizzata a:

NUOVE EDIZIONI S.r.l.s.
P.le Loreto, 9 - 20131 Milano
P.IVA C.F. 09933360969
Tel. +39 0287368337
E-mail: nuove.edizioni@mypec.eu

Le informazioni custodite nel nostro archivio elettronico verranno utilizzate al solo scopo di adempiere al contratto da Lei effettuato.
Non è prevista la comunicazione o la diffusione a terzi:in conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.

Polizia & Legalità
Organo Ufficiale del Sindacato di Polizia MP
Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti
C. F.: 93019760581
Viale Manzoni nr. 24/b - 00185 Roma
E-mail: segreteria@mpnazionale.it

Editore
Nuove Edizioni S.r.l.s.
P.le Loreto, 9 - 20131 Milano
P.IVA C.F. 09933360969
Tel. +39 0287368337
E-mail: nuove.edizioni@mypec.eu

Direttore Responsabile
Mirella Rosalia Scardina

Direttore Politico
Antonino Alletto
Segretario Generale M.P.

Vice Direttore Politico
D'Alessandri Giovanni
Segretario Nazionale M.P.

Direzione amministrativa,
Redazione,
Vendita e Pubblicità
Nuove Edizioni S.r.l.s.
P.le Loreto, 9 - 20131 Milano
P.IVA C.F. 09933360969
Tel. +39 0287368337
E-mail: nuove.edizioni@mypec.eu

Impaginazione e Grafica
Promopolice s.r.l.s.
Via Capo Peloro, 10 - 00141 Roma

Stampa
La Serigrafica Arti Grafiche S.r.l.s.
Via Toscanelli, 26 - 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02/45708456 - e-mail: info@laserigraficasrl.it

Registrazione
Registrazione Tribunale di Milano N. 74 del 23/07/2020
Iscrizione ROC 30232 del 25/09/2017

POSTE ITALIANE S.p.a. - Spedizione in A.P. - 70% - LO/MI
bimestrale (euro 20,00)

EDITORIALE

3

- OGGI CI CONSIDERANO EROI DOMANI DEI DEMONI

IL PUNTO

8

- FIN CHE LA BARCA VA...
- INSEDIAMENTO QUESTORE DI AGRIGENTO

ATTUALITÀ

12

- L'ULTIMO GRANDE CAPO DELLA POLIZIA DI STATO
- NEL RICORDO DI UN AMICO
- MATTEO MESSINA DENARO E IL SASSO IN BOCCA
- "UN INDIVIDUO PRIVO DI SCRUPOLI E PREPOTENTE" COMINCIA A PARLARE: È L'ORA DELLE DICHIARAZIONI - *BUSCETTA 1984*
- LA NUOVA NARRAZIONE DEI MEDIA DEGLI ARRESTI DI MAFIA
- PORTO D'ARMI AI POLIZIOTTI IN QUIESCENZA A CHI SI A CHI NO

GIURISPRUDENZA

28

- SED ALIA INIUSTITIA!

PSICOLOGIA

32

- SAPER-ESSERE PER SAPER-FARE. L'ATTENZIONE ALLA SALUTE PSICOFISICA COME PREVENZIONE AL RISCHIO SUICIDARIO

CULTURA

34

- GHETTO EBRAICO DI ROMA:
  UNA STORIA MILLENARIA RACCHIUSA
  IN UNO DEI QUARTIERI PIU' CARATTERISTICI DELL'URBE

SINDACALE

38

- TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO DI MOSAP, MP E LES CONTRO L'ACCORDO SINDACALE «2019-2021»
  IN TEMA DI GESTIONE DEGLI ISCRITTI E DELLE TRATTENUTE SINDACALI NELL'AMBITO DELLE FEDERAZIONI:
  UN GRANDE SUCCESSO PER L'AUTONOMIA SINDACALE
- PROSPETTO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI BASE E SPECIALISTICI

FIN CHE LA BARCA VA...

Giovanni D'Alessandri - Segretario Nazionale MP

Se come è vero che la politica in senso etimologico viene definita come "l'arte di governare" e si esplica in quello che rappresenta"il complesso delle attività che si riferiscono alla vita pubblica e agli affari pubblici di una determinata comunità di uomini" se ne deduce che ogni singolo facente parte della intera classe politica che ci rappresenta dovrebbe essere in possesso della teoria e della pratica che, ogni volta, raggiunto il potere, dovrebbe assicurare aldilà delle ideologie, qualora ne esistano ancora, che questa metaforica nave che rappresenta il territorio mentre i passeggeri sono l'immagine del popolo sia affidata ad un equipaggio, cioè la parte che rappresenta l'apparato che imprime, attraverso il potere politico, la corrette rotta della nave-

Oggi la politica è quanto di più lontano possa esistere dalla cosiddetta gente, essa non si sente rappresentata come comunità e la semplice ragione di questo si riscontra in maniera plastica dalle innumerevoli candidature di personaggi che nulla hanno a che fare con i territori,

politici o presunti tali, sconosciuti ai più, che dovrebbero fasi carico delle istanze del territorio ma che di quel territorio non conoscono nulla.

Siamo passati, nell'arco di pochi decenni, dai cosiddetti politici di mestiere, nel senso positivo della definizione cioè di soggetti in possesso sia della pratica che della teoria per svolgere quella attività a politici apprendisti se non mestieranti.

Ma la politica non dovrebbe essere ne l'una ne l'altra piuttosto dovrebbe essere la somma di idee, passione ed esperienza.
Ecco perché non ci si appassiona più alla politica attuale anche se ci viene propinata ogni giorno attraverso talk show urlati dove abbonda la critica fine a se stessa e dove manca il dibattito che d'altronde risulta assente anche nelle aule parlamentari laddove dovrebbero essere partorite le leggi, strumento necessario al governo della nazione.
Sembra che il dibattito sia passato di moda, forse perchè questa classe politica creata nelle sedi dei partiti ritiene più utile a stessa non esercitare una coscienza critica che potrebbe essere causa di discussione con chi li ha investiti del ruolo che si trovano a rivestire, insomma puro spirito di autoconservazione.
Eppure il dibattito à crescita e il povero uomo comune non comprende divisioni e prese di posizione su temi che in un momento di crisi e di transizione non sono certe quelli da portare all'ordine del giorno
Certo che di temi importanti ce ne sarebbero a partire dal lavoro, dall'economia, dalla sanità, dall'ambiente, dall'istruzione alla sicurezza temi per i quali a volte necessita una unica ragionevole soluzione.
Ma forse su questi temi esistono interessi di lobby nazionali e sopranazionali forse le stesse che oggi determinano le scelte politiche e che con "tanto non cambia nulla" hanno determinato questo allontanamento dalla politica da parte del cittadino.
Negli anni 70 una famosa cantante cantava " fin che la barca va lasciala andare, fin che la barca va tu non remare, fin che la barca va tu non remare, quando l'amore viene il campanello suonerà....." l'augurio per noi e per chi verrà in seguito e che non si rimanga supini ad aspettare il destino di barca della quale gli equipaggi che si alternano alla guida non sono mai responsabili della rotta e gli errori sono sempre causa dell'equipaggio precedente, che si prenda coscienza che la barca appartiene a tutti ed ognuno di noi e che alla fine dobbiamo essere noi a scegliere l'equipaggio idoneo a navigare.
La morale è che la democrazia non è aspettare e guardare ma partecipare e scegliere.

INSEDIAMENTO QUESTORE DI AGRIGENTO

UN RITO ISTITUZIONALE CHE INCORAGGIA LA PRODUTTIVITÀ

Dr. Alfonso Imbrò - Segretario Generale Provinciale Agrigento

Per chi come noi da decenni svolge l'attività sindacale con serietà e dedizione, il cambio della direzione di una Questura, come l'insediamento di un Questore, è un momento particolarmente importante che ci impone di effettuare dei doverosi bilanci.
Essendo sempre mossi da vero spirito di servizio nei confronti dei colleghi, cerchiamo sempre di analizzare, ovviamente quasi sempre in modo critico, ma onesto, il nostro modo di fare sindacato e se nel farlo abbiamo commesso degli errori di valutazione, e/o se abbiamo dimenticato di affrontare una tematica invece che un'altra, o magari se abbiamo trascurato qualcosa e/o qualcuno.
Quasi sempre siamo "insoddisfatti", perché pensiamo che ogni punto acquisito per la categoria che rappresentiamo è sempre poco rispetto a quello che meritano gli uomini e le donne, che consideriamo speciali, che rappresentano ogni giorno nella nostra città l'Istituzione Polizia di Stato.
Speciali non perché siano dei super eroi, speciali per quello che donano in termini umani e di professionalità all'intera comunità.
Una responsabilità davvero grande, alla quale siamo talmente abituati che ci sembra davvero naturale porla in essere.
Il consuntivo che abbiamo tracciato insieme a tutto il gruppo dirigente del Movimento dei Poliziotti Agrigentino è soddisfacente e questo metro riusciamo ad averlo soprattutto attraverso un consenso che ogni istante, giorno dopo giorno con grande spirito di servizio cerchiamo di conquistare, non indietreggiando mai rispetto alle necessità dei nostri colleghi.
In data 28 marzo 2023, ad Agrigento, si è insediato, il nuovo Questore, il Dr. Emanuele RICIFARI, Dirigente Superiore della Polizia di Sato, che ha immediatamente confermato le nostre legittime attese,facendosi subito promotore di un invito verso

tutte le OO.SS. della Polizia di Stato della Provincia nel giorno del Suo insediamento.

Durante l'auspicato incontro, abbiamo ascoltato con vivo interesse la sua crono storia professionale ed umana, che in parte conoscevamo, ed in parte no, e abbiamo osservato con grande attenzione le sue esternazioni rispetto il confronto con le OO.SS. che intenderà intraprendere.

E in quella circostanza, a termine del suo discorso, anche Noi abbiamo sentito l'esigenza di raccontare il nostro profilo sindacale, come sempre in modo diretto senza false dietrologie , esprimendo il nostro vero pensiero, in modo tale che, fin da subito, in modo sincero ed onesto,anche chi non ci conosce possa comprendere quale sia il nostro modo di interpretare il ruolo del sindacato nel suo complesso, sempre e comunque a favore degli uomini e delle donne della Polizia di Stato di questa provincia.

Abbiamo rappresentato a chiare lettere la voce dei poliziotti agrigentini, lodandone le riconosciute capacità, valorizzando l'attività svolta in piena emergenze, facendosene carico con grande sacrificio e dedizione, puntualizzando che siamo consapevoli che il lavoro è fatto di tanti obblighi ma siamo altrettanto consci dei nostri sacro santi ed inviolabili diritti.

Abbiamo sottolineato la pregressa sinergia esistita tra sindacati ed amministrazione, una linearità e professionalità riconosciuta da tutti al punto tale che i nostri vertici, posti alla guida della nostra Questura, ne hanno avuto il doveroso riconoscimento da parte del Dipartimento, quest'ultimo mai sottratto, ad oggi, alle legittime richieste pervenuta da questo avamposto di legalità.

Tante criticità sono state affrontate e risolte, ma tante altre se ne dovranno affrontare affinché tutto possa svolgersi nel migliore dei modi.

Tutto ciò è possibile se, ciascuno, ognuno per il proprio ruolo senza mai travalicare, attua il doveroso equilibrio che deve coesistere tra i due ruoli istituzionali, l'amministrazione e il sindacato, l'uno avendo rispetto dell'altro.

29-MAR-2023 Giornale di Sicilia Agrigento-Caltanissetta-Enna-Trapani da pag. 17

Intervento sulla questione migranti: «Lampedusa è l'ombelico del mondo»

Si è insediato il nuovo questore: «Qui storico retaggio mafioso»

Emanuele Ricifari: «La mafia ora si è inabissata. Gli stiddari esistono ancora anche se hanno abbassato l'aggressività»

Paolo Picone

L'ULTIMO GRANDE CAPO DELLA POLIZIA DI STATO

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Il 20 marzo 2023 ricorre il decimo anniversario della scomparsa del nostro amato Capo della Polizia Antonio Manganelli, era il 20 marzo 2013, ancora in carica come capo della Polizia, morì a causa di un terribile male contro quale combatté da vero guerriero, fino all'ultimo è rimasto tra i suoi ragazzi, così chiamava tutti glia appartenenti alla Polizia di stato .
E' rimasto scolpito nel cuore di chi lo ha veramente conosciuto "i suoi ragazzi", così amava definire i poliziotti.
Il 20 marzo 2023 a dieci anni dalla sua prematura scomparsa, è stato ricordato con una messa presso la Basilica dei Santi XII Apostoli a Roma, alla presenza della moglie, Adriana Piancastelli e della figlia Emanuela, erano presenti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Alfredo Mantovano e il capo della Polizia Lamberto Giannini.
Ma soprattutto erano presenti tanti colleghi che non hanno dimenticato una figura che lo ha consacrato l'ultimo dei grandi capi della Polizia, amorevole ed autorevole come solo un grande capo, anzi un padre, può esserlo con i propri figli.

E' corretto riportare le parole espresso a chiusura della funzione religiosa, dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che sotto la "gestione" Manganelli aveva ricoperto l'incarico di Vice capo della Polizia preposto all'attività di coordinamento e pianificazione,che ha voluto sottolienare la grandezza, e l'innata autorevolezza intrinseca di carisma che contraddistinguevano l'agire di Antonio Manganelli.

Il Ministro ha ricordato come, nelle visite che insieme effettuavano sul territorio, l'ex Capo della Polizia fosse sempre circondato dall'affetto dei suoi poliziotti.

Il Ministro ha infine evidenziato come Manganelli sia stato un grande Capo, che ha valorizzato al massimo la comunità della Polizia di Stato, ed un grande Direttore generale della Pubblica sicurezza, che ha saputo mettere in risalto l'importante e necessaria collaborazione tra le Forze di polizia per garantire la sicurezza dei cittadini.

NEL RICORDO DI UN AMICO

di Antonino Alletto - Segretario Generale MP

Il 21 febbraio 2023 è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, l'amico e collega Cesario Bortone Segretario Generale Nazionale del sindacato di polizia Consap.

Un ragazzo, perché questo ancora era, ha combattuto davvero come un leone per sconfiggere un nemico invisibile ma crudele.

Nelle numerose conversazioni che abbiamo avuto, tranne nell'ultimo periodo, abbiamo fatto tanti ragionamenti sindacali e di come avremmo affrontato il futuro insieme in questa grande federazione per tutelare i nostri colleghi, avevamo parlava molto del sindacato e qualche minuto, come se fosse ad un passo da sconfiggere questo nemico che lo teneva lontano dalla Sua O.S..

Univocamente l'hanno definito una persona perbene, io non posso fare altro che confermarlo era e rimarrà una persona perbene che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere in questi anni dove le nostre O.S. hanno attraversato momenti difficili a causa di chi voleva e vuole limitare le libertà sindacali nell'ambito della Polizia di Stato.

Il 2022 però è stato l'anno di una battaglia diversa da quelle che avevamo combattuto, ed era una battaglia che purtroppo doveva vincere da solo per la vita per la sua vita e l'ha fatto strenuamente, dimostrando anche nel dolore fisico, la tenacia e la determinazione che unita ad una grande sensibilità ed affabilità, ne avevano contraddistinto il percorso umano e professionale.

Era e rimarrà un collega che non potevi non stimarlo dopo averlo conosciuto, Ciao Cesario adesso anche tu sei una stella come quelle che appaiono in quel simbolo della Consap al quale tenevi tanto e per il quale hai combattuto con serietà, dedizione e determinazione e sono sicuro che gli uomini che hai avuto accanto, nella tua memoria, proseguiranno a difendere nell'interesse collettivo dei propri associati quel simbolo intriso di sani valori, perseverando nella tua azione e nella tua continuità.

La tua persona il tuo modo di fare e confrontarti rimarrà in modo indelebile nel cuore e nei pensieri di quanti ti hanno conosciuto e apprezzato.

Noi del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti perdiamo un amico, un collega ed un alleato leale e coerente con il quale avevamo iniziato a scrivere delle pagine importanti per il sindacato di Polizia.

Ciao Cesario non ti dimenticheremo.

MATTEO MESSINA DENARO E IL SASSO IN BOCCA

Marcello Rodano - Segretario Generale Provinciale di Catania

Dr Marcello Rodano segretario generale Provinciale di Catania

In data 16 gennaio 2023, dopo una trentennale latitanza, l'ultima primula rossa di cosa nostra, il famigerato Matteo Messina Denaro, veniva catturato dalle forze dell'ordine e assicurato alle patrie galere in regime di 41 bis.
Fiumi d'inchiostro e ore di videoriprese sono stati spesi sull'argomento e, francamente parlando, sono del parere che l'abnorme attenzione mediatica sollevata sul caso, altro non fà che dilatare ed enfatizzare come non mai,la figura di questo turpe personaggio il cui primo omicidio fu quello di un povero albergatore che si era lamentato con la sua impiegata austriaca (amante di MMD) di avere "quei mafiosetti sempre tra i piedi".
Vale la pena evocare il suo primo omicidio, al fine di abbattere sul nascere quello strisciante, o meglio, palese tentativo fatto proprio da tutti i professionisti dell'informazione, di fornire un'immagine di Matteo Messina Denaro diversa e più edificante rispetto a quella di un Totò Riinao di un Bernardo Provenzano.
Ritengo, infatti, che spesso l'obiettivodei professionisti dell'informazione, sia, non tanto quello di fornire la fotografica descrizione del fatto di cronaca su cui dovercreare il servizio giornalistico, bensì

quello di costruire e alimentare romanzati motivi di edulcorata suggestione, tramite cui catturare la morbosa curiosità dei potenziali lettori.
Ed ecco quindi la necessità professionale di dover mitizzare un personaggio che nulla possiede di mitologico e tutto ha di meschino.
Essendo proibitiva una puntigliosa descrizione di tutte le malefatte di MMD, a titolo di paradigma si potrebbe menzionare il barbaro strangolamento da lui personalmenteconsumato, nel luglio 1992, nei confronti di Antonella Bonomo, "rea" di essere stata la compagna di Vincenzo Milazzo, capo della cosca di Alcamo ucciso sempre per mano di Messina Denaro.
Oppure l'efferato omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, ordinato da MMD per punire il di lui padre Santino Di Matteo, collaboratore di giustizia.
Tali episodi, punta dell'iceberg di una personalità criminale intrisa del più becero e abietto banditismo di bassa lega, rappresentano la cartina di tornasole dell'indole di un personaggiovocato alla nequiziae alla malvagità.
Cionondimeno, è fatto tristemente notorio che il fascino perverso esercitato dall'universo mafioso nei confronti del carrozzone mediatico, ha sempre comportato, fin dai tempi di Al Capone, l'ossessiva ricerca ed esaltazione, da parte di larghi strati del giornalismo di massa, dispunti mitologici tramite i quali creare antieroi leggendari su cui poter stendere suggestivi fiumi di inchiostroagiografico.
E, di conseguenza, ecco quindi assistere fin da subito, nei vari servizi televisivi propinatici sul non più fantomatico MMD, all'esaltazione di una presunta diversità di stile fra quest'ultimo, descritto come un viveur dalle raffinate consuetudini di vita, e i grossolani boss di rurale estrazione che furono Totò Riina e Bernardo Provenzano.
Il setaccio biografico attraverso il quale è stata passata lavita pregressa dell'ultimo grande latitante di "cosa nostra", ha quindi dato in pasto, ai morbosi appetiti degli appassionati di mafia, resoconti di vita di Matteo Messina Denaro che hanno spaziato, ora in voyeristici suoi trascorsi di mondane peripezie, ora in presunte sue interessenze nel mondo dell'imprenditoria e dell'alta finanza, passando per il classico tormentonedella figlia segretae per le fiabesche cene dai prezzi da capogiro.
Su tutta questa ciclopica opera di sfrenata infodemia antimafia, chiunque abbia seguito i vari servizi televisivi mandati in onda con frenetica compulsione, avrá potuto notare una ricorrente e assillante costante: la ricerca esasperata del clichet omertoso che caratterizza gli abitanti della terra di Sicilia.
Fin dal primo giorno della cattura di MMD, infatti, stuoli di cameramen e frotte di intervistatori si sono sguinzagliati per le viuzze di Campobello di Mazara, paesino in cui il famoso latitante aveva stabilito il suo ultimo covo, al fine di chiedere a più di un disorientato e imbarazzato abitante e puntandogli una telecamera in faccia, le tipiche domande dalla cui risposta si poteva ricavare e riproporre il fatale luogo comune del siciliano omertoso.
Ecco quindi una variegata pluralità di intervistati, che sembravano essere stati scelti in base al possesso dei requisiti di età avanzata e scarsa scolarizzazione, essere assurti, o meglio, sbattuti, ad emblema di atavica connivenza dell'Homo Siculus con il milieu mafioso che imperversa nell'isola di Trinacria.
Da siciliano purosangue quale io sono, desidero, a questo punto, formulare alcune considerazioni e alcune valutazioni che,pur potendo apparire inficiate da partigianeria campanilistica, possiedono un'obiettività e una razionalità riscontrabile da

chiunque possieda il dono dell'equilibrio di pensiero e della capacità di ponderazione.
La mia prima esternazione sul tema, mi permetto di formularla in qualità di appartenente emerito di una forza di polizia.
Nei miei lunghi anni di attività di polizia giudiziaria, sovente avviata anche tramite l'apporto di fonti confidenziali, la conditio"sine qua non"di cui ammantai sempre il mio operato, fu la tutela e la salvaguardia dell'incolumità dei miei confidenti, tanto che fossero personaggi contigui alla malavita, quanto che si fosse trattato di onesti cittadini desiderosi di dare il proprio contributo per l'affermazione della legalità.
Specie in tale ultimo caso, mi sembra anche pleonastico puntualizzarlo, raccomandavo ossessivamente al mio collaboratore di circostanza, di astenersi tassativamente, non dico di dichiarare ai quattro venti, ma anche semplicemente di confidare anche alla persona di sua massima fiducia, la delazione grazie alla quale aveva consentito di fare avviare alla Polizia di Stato una promettente indagine.
Semmai, raccomandavo alla mia fonte, di atteggiarsi, all'occorrenza, a persona di provato mutismo in quanto appiattita sullo stereotipo della regola che "chi si fa gli affari suoi, campa cent'anni".
Qualcuno, a questo punto, potrebbe obiettarmi che, così facendo, si rischia di inculcare nella gente la mentalità mafiosa, di cui l'omertà fà parte.
Ma qui voglio operare un netto distinguo: una cosa è dichiararsi contrario alla mafia, magari nell'ambito di una manifestazione di massa e un'altra e diversa cosa è dichiararsi, con una telecamera puntata in faccia e facendo parte di una piccola comunità di paese dove è facile essere rintracciati, felici dell'avvenuto arresto del capo di cosa nostra o disposti a rivelare il nascondiglio di MMD nel caso in cui ne fosse venuto a conoscenza (anche la relativa domanda è stata sovente formulata agli intervistati).
Ho sempre ritenuto, nell'assolvimento dei miei incarichi istituzionali, che lo Stato non debba avere la pretesa che i propri cittadini debbano assurgersi ad eroi con inutili sovraesposizioni che non rientrino nelle fisiologiecomportamentali dell'individuo.
Di conseguenza, ho sempre pedissequamente raccomandato ai miei occasionali confidenti, di non esporsi mai in dichiarazioni o affermazioni che ne potevano compromettere la sicurezza e la serenità.
Se domattina, passeggiando per via Etnea a Catania, qualcuno dovesse puntarmi contro una telecamera, chiedendomi se sono felice dell'avvenuto arresto di MMD, io, dopo aver risposto in senso affermativo senza esitazione alcuna, aggiungerei anche che il criminale di cui si parla è uno spregevole individuo la cui indole, dilatata oltre misura dai pennivendoli dell'informazione di massa, è quella di un vigliacco degenerato che solo nella violenza ha trovato il modo di diventare protagonista.
Ma io sono una persona che, diversi decenni or sono, ha fatto una scelta di vita professionale incentrata sulla lotta ad oltranza alla criminalità, ragion per cui non ho il diritto di non espormi e sarebbe gravissimo se mostrassi un barlume di reticenza nel compiacermi pubblicamente dell'avvenuto arresto del boss di cui si parla.
Ma il cittadino comune, ritengo, dallo Stato deve ricevere protezione e soprattutto, non deve ricevere la pretesa, da parte di chiunque, di condurla lui e in prima persona la lotta alla mafia.
Avrei tanto voluto dirlo a quel Giuseppe Cruciani che nella puntata del programma "Dritto e rovescio" del 26 gennaio 2023, si è esibito in pubbliche affermazioni di sdegno verso la mentalità mafiosa imperversante in Sicilia, a seguito della messa in onda di alcune interviste ad attempati paesani di Campobello di Mazara, confezionate a bella posta con i criteri che ho già evidenziato.
Dinanzi ai suoi strali di necessaria connivenza dei paesani di Campobello di Mazara per il fatto che nessuno si era reso conto che il boss MMD aveva scelto quel centro a luogo in cui dimorare, desidererei evidenziare che, in deroga a quanto si è detto, a me le fattezze attuali del boss non mi sono poi sembrate tanto somiglianti alle sue giovanili foto in cui appare con lineamenti più levigati e anche meno marcati e cioè difformi dagli attuali tratti somatici.

E poi, mi piacerebbe chiedere allo scandalizzato Cruciani, quanti covi delle Brigate Rosse furono a suo tempo scoperti a Roma grazie alle delazioni dei cittadini.
Non capisco perché si pretenda intuito investigativo dai cittadini residenti a sud di Roma, tacciandoli, in caso contrario per omertosi, mentre, dalle latitudini a nord della città eterna, Urbe compresa, la mancata segnalazione di covi terroristici e "prigioni del popolo" a suo tempo dislocati in affollati condomini (vds. caso Moro o Dozier), derivava, a detta del giornalismo dominante, da stili di vita improntati alla riservatezza.
Per non parlare degli omicidi dei brigatisti consumati in pieno giorno che non registravano mai un testimone oculare e a seguito dei quali i giornalisti televisivi, con tono di empatica comprensione affermavano "qui la gente ha paura" (mio ancestrale ricordo personale).
Di conseguenza, a parità di comportamento, bisogna dedurre che ciò che in Sicilia è omertà, in altri luoghi è paura.
Ritengo in ogni caso, anche dinanzi al fenomeno terroristico, che la gente facesse bene a non esporsi dinanzi alle telecamere, specie dopo il caso di Patrizio Peci, perché chi deve rendere una testimonianza o dare un contributo, l'ultima cosa che deve fare è esibirlo davanti ad un teleobiettivo.
Ma il siero esorcizzante dell'antimafia d'accatto dispensato a piene mani da certi giornalisti in vena di ritagliarsi ruoli da demiurghi della morale, a volte fa il paio con il lavoro certosino e di controtendenza di altri giornalisti i cui metodi vertono sulla scientificità asettica e oggettiva delle rilevazioni statistiche.
Ed ecco quindi sulla prima pagina del quotidiano "La Stampa" del 27 gennaio 2023, campeggiare un articolo di Mattia Feltri, nel quale si fa strame di tutti quegli stereotipi oltranzisticamente professati dai molti Cruciani che imperversano nel giornalismo italiano.
Riporto fotograficamente alcuni passi di detto articolo in cui il bergamascoMattia Feltri scrive "sapete qual è la più sicura delle 12 grandi città italiane con più di 250 mila abitanti? Palermo".
Sempre in tale articolo viene riportato che a Palermo ci sono 0,2 omicidi ogni 100 mila abitanti, mentre a Roma se ne registrano 0,6 ogni 100 mila (il triplo che a Palermo).
Feltri nel suo articolo chiosa quindi in tal modo:

"...e mi piacerebbe se, quando troviamo del tempo libero, dopo esserci scandalizzati del mutismo dei vicini di casa di Messina Denaro, uno di noi spianasse il microfono davanti a un palermitanoe a bruciapelo – giustappunto – gli chiedesse: scusi ma perché voi avete meno omicidi di Firenze e Bologna? Perché non sparate? Perché ci rovinate tutta la nostra mitologia?"
La mitologia, appunto, l'epopea dell'immaginario suggestivo, oltre che collettivo, trionfante sulla banale e ordinaria realtà, il primato degli etichetta menti sull'incolore dato di fatto, l'apoteosi dei luoghi comuni sulla quotidiana normalità.
E, a coronamento delle mie demolitrici argomentazioni sugli stereotipi scaraventati addosso ai figli di Sicilia, faccio notare, lupus in fabula, che il colonnello dei carabinieri Lucio Arcidiaconoche ha arrestato Matteo Messina Denaro è nientepopodimenoche... siciliano.
Che poi, a pensarci bene, nella larga maggioranza dei casi, la lotta alla mafia è sempre stata una lotta fra siciliani, ragion per cui, forse, tanto atavica, endemica ed ineluttabile, questa mentalità mafiosa, forse non lo è.
Uno dei simboli più macabri che la mafia rurale dell'800 utilizzava per intimidire le persone che parlavano troppo, era quello di mettere un sasso in bocca, dopo averlo ucciso,a chi aveva improvvidamente svolto il ruolo di "gola profonda".
Ironizzando sull'argomento, mi sia consentito dire che mi rendo conto, con le argomentazioni da me esposte, che forse non sarebbero pochi i professionisti dell'informazione che per il fatto stesso di avere demolito le loro mitologie, mi metterebbero di buon grado un virtuale sasso in bocca perché... troppe cose io dissi

"UN INDIVIDUO PRIVO DI SCRUPOLI E PREPOTENTE" COMINCIA A PARLARE: È L'ORA DELLE DICHIARAZIONI – *BUSCETTA 1984*

Alessandro Chiolo*

*ALESSANDRO CHIOLO

Nasce a Palermo il 19 marzo 1974, si diploma al Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" nel 1992 e si laurea in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo nel 1998 con la votazione di 110/110.
Insegna presso il liceo Scientifico Statale "Ernesto Basile" di Brancaccio a Palermo, dove è anche referente per la Legalità e responsabile del giornale di Istituto.
Dal 2005 si occupa di progetti di legalità presso le scuole dove viene spesso coinvolto come formatore.
Nel 2015 pubblica il suo primo libro dal titolo: "Nome in codice: Quarto Savona 15, km.100287 e oltre" per la casa editrice Qanat.
Nel 2018 pubblica il suo secondo libro dal titolo: "Squadra Mobile Palermo, l'avamposto degli uomini perduti" per Navarra Editore.
Nel 2019 partecipa come insegnante ed esperto al progetto "Scrivere di Mafia – residenza letteraria", trattando dei libri di inchiesta, reperimento e verifica delle fonti, ricerche d'archivio, realizzazione di interviste, consultazione di atti processuali, e ricostruzione e collocazione storica.
Nel 2020 pubblica il suo terzo libro dal titolo: "Dietro ogni Lapide: morti per mafia, vivi per amore" per Navarra Editore.
Dal 2021 è socio ANPS, sezione di Monreale.

Nel penultimo articolo pubblicato sulla nostra rivista, volendo ricostruire il percorso della lotta alla mafia nella città di Palermo, a partire dagli anni '80 per arrivare fino alle stragi del '92, ero arrivato a trattare l'attentato al giudice Chinnici e quell'aria di guerra che si respirava a Palermo che aveva spinto uno dei quotidiani più noti della città a titolare la prima pagina con quel "Palermo come Beirut" che rendeva l'idea di come la città fosse ormai diventata un vero e proprio teatro di guerra.
Come già sostenuto più volte, gli anni '80 e gli anni '90 vedono una Palermo assistere quasi impotente alla scalata corleonese dei vertici di Cosa Nostra. A parte poche persone, sembra che

quella guerra, o meglio mattanza, non riguardi la città ma solamente alcuni uomini delle forze dell'ordine e alcuni magistrati. In realtà la questione non è così semplice e devo dire, con cognizione di causa, che in quegli anni, anche tanta gente della società civile, gente che non portava alcuna divisa, prese nettamente posizione contro il sopruso mafioso e che per questo pagò con la vita le coraggiose scelte che aveva fatto; ma quest'ultima sembra essere un'altra storia rispetto al percorso cronologico che stiamo seguendo ed è per questo che di questi uomini coraggiosi non in divisa parlerò una volta che si sarà esaurito il percorso storico relativo alla lotta di prima linea che condussero le forze dell'ordine.

Riprendendo dunque il nostro iter, voglio questa volta soffermarmi sul 1984 e su come quell'anno sia stato un anno chiave per le indagini da parte delle forze dell'ordine e della magistratura. Un minimo di contestualizzazione mi impone di fare un breve riferimento al già citato rapporto dei 162 del 1982 cui facevo riferimento qualche articolo fa e a come questo rapporto, frutto di meticolose supposizioni e deduzioni logico investigative, abbia rappresentato una prima disamina critica, efficace e puntuale dell'organizzazione mafiosa. Ebbene, il 1984 sarà l'anno della conferma di quelle supposizioni, l'anno che permetterà alla magistratura di "affacciarsi" sull'orlo del baratro e vedere i tenebrosi tentacoli della piovra mafiosa. Il 1984 sarà l'anno in cui Don Masino Buscetta, nome di copertura Roberto Felice, estradato dal Brasile, comincerà a parlare con Giovanni Falcone, fornendo la chiave di lettura di una logica e di una dimensione che fino a quel momento era stata solo supposta.

Buscetta sarà colui che offrirà i codici per decifrare le dinamiche mafiose. Buscetta è un pezzo da novanta, definito "boss dei due mondi", grande protagonista dello smercio e contrabbando internazionale di stupefacenti, già conosciuto dalla giustizia italiana e citato più volte anche all'interno di vari rapporti d'inchiesta, definito ad esempio, già nel 1971, all'interno di un documento della "Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia" "... un individuo privo di scrupoli e prepotente..."

È per queste ultime riflessioni che a questo punto ritengo necessarie alcune puntualizzazioni sulla persona in questione e sulle sue dichiarazioni. Innanzi tutto sulla persona: Buscetta era e rimarrà un mafioso, non sarà un pentito e questo lo sottolineerà lui stesso, sin dalle prime battute con Giovanni Falcone. Buscetta non si riconosce nella "Cosa Mia" corleonese e riconosce che l'unico strumento che ha per potere colpire quei corleonesi che intanto gli stanno massacrando la famiglia, è quello di parlare e raccontare cosa sia realmente Cosa Nostra. Buscetta non parla con Falcone per un'illuminazione sulla via di Damasco, ma parla perché collaborare è l'unico modo per colpire i corleonesi. Ritengo che questo vada fortemente sottolineato specialmente se, spesso, come me, ci si trova a parlare con i ragazzi. Bisogna stare attenti a non mitizzare erroneamente persone che potrebbero essere percepite dai ragazzi come modelli. È indubbia l'importanza delle dichiarazioni di Buscetta a Falcone, ci mancherebbe: sarà su quelle dichiarazioni che si istituirà l'istruttoria del I maxi processo, ma nonostante questo, bisogna pur sempre ricordare che si sta parlando di un mafioso ed evidenziare o quanto meno sottolineare

che il suo non essere pentito, risulti altrettanto importante e indicativo.

Spesso, a mio avviso con troppa leggerezza parliamo di "pentiti", ebbene posso asserire che, attraverso i miei studi, reali pentiti di mafia ne ho trovati ben pochi, da contarsi sulle dita di una mano, per il resto, tutti gli altri, che io definisco "collaboratori", hanno prestato la loro collaborazione per ottenere dei vantaggi, un "do ut des" che fu introdotto per evidenti necessità, e che oggi, a distanza di anni, rimane fondamentalmente lo stesso nella sua sostanza. Pentirsi è cosa ben diversa, nel pentirsi rientra un sentimento, una presa di coscienza, una capacità di guardarsi nel profondo che, permettetemi di dirlo, non riguarda il 90% di questi individui. Buscetta è un valido collaboratore, il dott. Falcone si trova tra le mani un'importante risorsa che sfrutta egregiamente per capire, comprendere, entrare mentalmente in un mondo fatto di forme, sostanza, codici, che altrimenti sarebbe stato veramente difficile da scrutare. Buscetta dipinge la struttura verticistica di Cosa Nostra, spiega il ruolo delle famiglie, il loro controllo militare sul territorio della città e della provincia, spiega come sono strutturati gli eserciti di cosa nostra, cosa sono i capi decina, gli uomini d'onore e i capi mandamento, spiega cosa sia la Commissione, chi ne fa parte, il ruolo e il peso delle varie famiglie all'interno di essa e poi toglie ogni dubbio sui corleonesi; indica in

loro e in Totò Riina la famiglia che sta conquistando Palermo a colpi di Kalasnikov, confermando quello che gli uomini della Mobile e dei Carabinieri, avevano supposto nel rapporto dei 162. Le dichiarazioni di Buscetta porteranno al famoso blitz di San Michele, il 29 settembre del 1984; tanti capi mafia, uomini d'onore, piccioti etc, vengono catturati e portati in carceri lontano da Palermo e dalla Sicilia, sono più di 350 i mandati di cattura. Sono finiti i tempi dell'impunità del Grande Hotel Ucciardone, il carcere da cui i boss continuavano a comandare, brindare, festeggiare e avere rapporti con donne di facili costumi. La musica sembra che stia cambiando ma ancora non è finita, tanto altro sangue di vittime innocenti dovrà essere versato prima di approdare al primo punto fermo di questa nostra ricostruzione storica. Il maxi processo sembra ancora lontano anche se indubbiamente qualcosa si muove e, proprio nei giorni del blitz, a Palermo, stanno cominciando dei lavori edili nei pressi del carcere sopra citato: si sta iniziando a costruire l'aula bunker in cui il maxi verrà celebrato. Forse, il processo a Cosa Nostra, si sta lentamente cominciando a concretizzare ma un'altra estate di sangue attende Palermo, sarà quella del 1985, l'estate in cui i vertici della Squadra Mobile verranno abbattuti ed in cui i giudici Falcone e Borsellino verranno trasferiti sull'isola dell'Asinara per completare l'istruttoria del processo.

Di questa ulteriore stagione degli orrori parleremo però nel prossimo articolo.

IL SISTEMA D'ARMA SAMP/T

(UCRANIA UNA GUERRA DI FERMARE)

Dirigente Sindacale MP Roma FABIO DI SOMMA

Dr Fabio Di Somma
Dirigente Sindacale
MP Roma

Il Samp-T, acronimo di Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre (suolo-aria media portata/terrestre), si tratta di un sistema "di teatro", ovvero a corto/medio raggio, in grado di proteggere siti sensibili (porti, aeroporti, città, concentramenti di truppe ecc) da missili da crociera, velivoli (man ned e un manned) e missili balistici tattici. Il sistema d'arma è caratterizzato da un'elevata mobilità tattica e strategica (può essere facilmente rischierato per via aerea, navale e ferroviaria).

Il sistema Samp/T è in grado di neutralizzare minacce Tbm, Tactical Ballistic Missile, con ingaggi a distanze sino 100 km. L'attuale versione del Samp/T ha capacità di avanguardia nel contrasto delle minacce aeree e dei missili balistici tattici a corto raggio.

Nato agli inizi del 2000 da una collaborazione franco-italiana, la FSAF (Famiglia di Sistemi Superficie Aria), il sistema missilistico terra-aria è stato concepito, si legge sul sito del ministero della Difesa, per essere utilizzato a media portata, con caratteristiche che permettono di agire in scenari operativi che richiedono una certa mobilità, la semplicità di azione e possibilità di adeguare il dispositivo secondo tempi della dinamicità della manovra. Il costo è variato negli anni: 775 milioni di euro per la prima fase, 467 per la seconda, un miliardo e novanta milioni di euro per l'ultima fase. Il sistema Samp -T in Italia ha mandato in pensione le batterie contraeree del sistema HAWK, assegnate al 4° Reggimento artiglieria contro aerei "Peschiera" di Mantova. Vista l'efficacia l'Esercito Italiano sta considerando aumentare il numero Samp - T, al momento i sistemi in dotazione sono 5, e ora alcuni partiranno per l'Ucraina. Il sistema di difesa antiaerea consentirà all'Ucraina di difendersi dagli attacchi dei droni, missili e aerei russi" proteggendo una parte cospicua del territorio, ma le conseguenze globali del conflitto, soprattutto in termini di sicurezza alimentare ed energetica sono sotto gli occhi di tutti.

LA CATTURA DEL BOSS LATITANTE MATTEO MESSINA DENARO

LA NUOVA NARRAZIONE DEI MEDIA DEGLI ARRESTI DI MAFIA

Francesco Pira*

** Prof. Francesco Pira*
- Professore Associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi
- Delegato del Rettore alla Comunicazione
- Direttore del Master in Esperto della Comunicazione Digitale per PA e Imprese
- Università degli Studi di Messina

L'arresto di Matteo Messina Denaro è avvenuto a trent'anni dall'arresto di Totò Riina. Proprio nel giorno in cui i media ricordavano il capo indiscusso di "Cosa nostra" dal 1982 al 1993. In molti hanno notato e sottolineato questa coincidenza. Dal punto di vista mediatico la narrazione di questi due arresti risulta essere diversa.

Il racconto dell'arresto di Riina è stato studiato a livello di comunicazione ed è sicuramente differente rispetto a quello di Matteo Messina Denaro.

Nel 1993 i social non avevano la capacità di invadere la vita delle persone come in questo momento storico. In rete sono presenti diversi meme e video che riguardano l'ormai ex latitante. Un video, realizzato con un'applicazione, mostra il boss che canta e il messaggio di accompagnamento è questo: "Matteo ha iniziato a cantare". Si tratta, ovviamente, di un deep fake. Le piattaforme virtuali ci mostrano le tante contraddizioni: i tifosi di Mattia Messina Denaro, i tifosi dei carabinieri e dei magistrati e gli immancabili complottisti che non accettano l'idea che questo arresto sia avvenuto dopo 30 anni poiché, secondo loro, doveva avvenire molto prima e il criminale è stato coperto. Il giornalista Maurizio Costanzo, che vive sotto scorta dopo l'attentato a cui è sopravvissuto ha dichiarato: "Penso che l'abbia coperto mezza Sicilia,

adesso il divertimento degli inquirenti sarà di andare a scovare tutti quelli che lo hanno protetto in questi anni. I magistrati mi dissero che lui mi raggiunse ai Parioli per un sopralluogo, per capire se e come sarebbe stato possibile fare l'attentato fuori il teatro. Il Parioli era un luogo pubblico, non potevo controllare spettatore per spettatore".
La narrazione giornalistica ci riporta continui particolari e le nuove tecnologie vengono impiegate per veicolare tanti dettagli come ad esempio: la voce del latitante che conferma di essere il vero Mattia Messina Denaro, il selfie con l'infermiere, la divulgazione ossessiva della falsa carta d'identità, la macchina, il poster de "Il Padrino", il ritrovamento di capi firmati e di tanti profumi nel suo appartamento.
Siamo diventati i protagonisti, gli antagonisti e le comparse del film "The Circle",scritto e diretto da James Ponsoldt, che hanno la possibilità di cercare i latitanti attraverso la rete.
Stiamo correndo due rischi: il primo è quello di mitizzare quest'uomo e il secondo è quello di offuscare un momento di grande successo della lotta alla criminalità organizzata. Un evento che è stato celebrato da tutti i giornali del mondo e da tutte le televisioni del mondo. Nessuno ha stigmatizzato questa operazione importante se non i soliti odiatori seriali del web.
Il nostro Paese dovrebbe riflettere sul messaggio da trasmettere, impedendo la circolazione di informazioni equivoche. Bisogna aiutare le nuove generazioni a comprendere cosa è realmente accaduto e fermare la circolazione delle fake news.
Non dobbiamo dimenticare che dai racconti dei pentiti e dalle indagini della magistratura emerge che questo boss è il responsabile della morte di tante persone innocenti.
La storia del nostro paese è una storia che è stata segnata e io credo che sia corretto spiegare la differenza tra la satira e la cronaca nel pieno rispetto di chi ha perso la vita, grazie a questa mano criminale. I social sono prodotti di aziende quotate in borsa e non sono prodotti che ci permettono facilmente di capire quella che è la verità.
Solitamente, non cerchiamo verità in rete, ma quello che conferma la nostra convinzione. Sociologicamente si chiama "pregiudizio di conferma" ossia vogliamo confermare quello che noi pensiamo. A volte, confermiamo anche la nostra ignoranza e la nostra presunzione di essere preparati sull'argomento.
Dobbiamo essere responsabili ed evitare che un gettito maggiore di notizie vada ad alimentare la disinformazione e la misinformazione. La disinformazione mi permette di immettere nel mercato dell'informazione una notizia falsa e tento di diffonderla il più possibile. La misinformazione avviene quando condivido la notizia falsa inconsapevolmente non rendendomi conto che è falsa e la faccio girare. Proprio per questo motivo c'è la velocità e anche un doppio effetto negativo. Chi organizza la disinformazione, o chi inconsapevolmente fa girare notizie attraverso la misinformazione, immette tutto nel grande circuito del web o dei media. Il mercato del clickbait (acchiappa clic) trova ampia diffusione sui social e sulla messaggeria veloce. Un contenuto web di questo tipo nasce con lo scopo di attirare il maggior numero di internauti, per incrementare i guadagni pubblicitari.
Non c'è dubbio sul fatto che la mafia ha cambiato il suo modo di comunicare, i suoi codici e i suoi linguaggi. Giovanni Falcone avrebbe detto che: "La mafia comunica sempre per sottrazione e mai per addizione" e questo è emblematico per intuire che molto spesso la mafia ha scelto la via del silenzio per comunicare qualcosa.

PORTO D'ARMI AI POLIZIOTTI IN QUIESCENZA A CHI SI A CHI NO

f.to il POLIZIOTTO INDIGNATO

Vi è una categoria di lavoratori, in questo nostro bellissimo Paese, il cui compito sottintende il dovere di affrontare, in tutte le loro varianti possibili, ogni forma di rischio che incombe sulla collettività.
Molti avranno già capito, da questa semplice premessa, che i lavoratori in questione sono gli appartenenti a quelle forze di polizia che assolvono diuturnamente all'entusiasmante compito di vegliare sulla sicurezza della collettività.
I rischi da affrontare, nel lavoro del poliziotto, sono di varia natura e tipologia, ma quello che nell'immaginario collettivo si associa tipicamente al lavoro dell'esponente delle forze dell'ordine, è il rischio di doversi impegnare in cruenti conflitti a fuoco con criminali senza scrupoli.
Proprio per far fronte a questa deprecabile eventualità, gli appartenenti alle forze di polizia sono dotati di armi da guerra di notevole potenza di fuoco, mediante le quali possono, all'occorrenza, difendere i cittadini, anche a costo della propria vita.
Appunto perché obbligati a portare un'arma micidiale, tutti i poliziotti italiani, sia ad ordinamento civile che militare, all'atto dell'arruolamento devono transitare attraverso le forche caudine del colloquio con un esperto psicologo, il cui impietoso ma insostituibile ed indispensabile compito è quello di selezionare quei soggetti che, per quanto attiene al suo ambito, dimostrino di possedere formidabili e indefettibili requisiti di equilibrio e affidabilità.
Gli ulteriori corsi di formazione che gli aspiranti poliziotti sono obbligati a frequentare prima di entrare in servizio attivo, hanno poi anche l'ulteriore funzione di riscontrare, nei comportamenti dell'aspirante poliziotto, quell'affidabilità e quell'equilibrio già certificati da psicologi di provetta professionalità.
Quindi, quest'affidabilità e quest'equilibrio, nei poliziotti, sono presenti già da prima che egli entri in poli-

zia e tanto si puntualizza perché, da qualche tempo a questa parte, in molte Questure e Prefetture d'Italia, sembra che qualcuno ritenga che i poliziotti italiani ricevano i loro requisiti di equilibrio e affidabilità in dotazione personale all'atto del loro ingresso nel corpo a cui hanno deciso di appartenere, per poi, evidentemente, perderli non appena non ne fanno più parte.

È infatti ormai diffusissimo lo strano fenomeno in esito al quale numerosi poliziotti dalle più svariate esperienze professionali, si vedono rigettate, all'atto del collocamento in quiescenza, le loro istanze di rilascio di porto pistola, con un largo utilizzo, nei relativi provvedimenti di diniego, di formule di stile improntate ad un verosimile altrettanto largo uso di procedure standardizzate e non confacenti al trattamento che lo Stato dovrebbe riservare ad un proprio servitore emerito.

Con il paradosso che un poliziotto (in senso lato) che abbia militato presso una Squadra Mobile, un Ros o un Gico, si vede a volte rigettare l'istanza di rilascio di porto d'armi, mentre un collega in pensione residente nella viciniore circoscrizione di un'altra Prefettura, che magari aveva svolto funzioni dal profilo più burocratico (es. piantone o centralinista), si è visto spesse volte rilasciare, come è giusto che sia, l'agognata licenza di polizia senza alcun problema.

Certo, dinanzi a tali paradossi, è forte la tentazione di pensare che, probabilmente, l'Amministrazione della P.S. dovrebbe mettere d'accordo sé stessa e, nel momento in cui non ne fosse in grado, sarebbe forse il caso che una legge ad hoc le venga in soccorso per disciplinare una materia al momento attuale rimessa alla disarmante volubilità ed emotività di Prefetti e Questori, la cui discrezionalità, specie rispetto a propri omologhi di altre province, sconfina spesso nel libero arbitrio (a te si, a te no, ma perché? perché no!).

In caso contrario, si fa prepotentemente strada la tentazione di ritenere che l'affidabilità e l'equilibrio dei poliziotti non siano posseduti dagli stessi all'atto del loro incorporamento, bensì li ricevano in dotazione personale prelevandoli, assieme alle altre dotazioni, dai magazzini armamento ed equipaggiamento, dovendo quindi, all'atto del pensionamento, restituirli alla pari del vestiario ricevuto e, in virtù del fatto che tali peculiarità, alla fine del loro ultimo giorno di servizio, vengono a mancare, ecco quindi scoperto il misterioso motivo per cui alcuni Prefetti e Questori non li ritengono più meritevoli di continuare a portare armi.

Mentre, qualche furbastro di collega che all'atto della riconsegna del vestiario è riuscito fraudolentemente a non restituire, in quel marasma di cravatte, alamari, placca e manette, l'affidabilità e l'equilibrio che gli erano stati elargiti dall'Amministrazione all'atto del suo ingresso in servizio, avrà poi avuto gioco facile, alla faccia della par condicio, a farsi rilasciare la licenza di porto pistola.

Oppure v'è da pensare che l'affidabilità e l'equilibrio dei poliziotti,non essendo caratteristiche facenti parte del loro corredo genetico, vengano in essi impetrati, all'atto del loro incorporamento,mediante messianici riti divinatori dipartimentali la cui efficacia cessa, in automatico,alla fine della loro missione lavorativa, ma in questo caso non si spiegherebbe la disparità di trattamento fra un collega e un altro, ragion per cui, in ossequio al principio della laicità dello Stato, forse sarebbe il caso che qualcuno rinunciasse all'ascetismo implicito in ogni rilascio o diniego di porto d'armi ai poliziotti in quiescenza e auspichi, come noi, che l'intera materia sia quanto prima regolamentata da un'apposita legge che venga varata allo scopo. A noi va bene Dio, Patria e Famiglia, ma come ogni cosa, senza estremismi di sorta.

SED ALIA INIUSTITIA!

Avv. Luisa Cicchetti - Patrocinante avanti alla Corte di Cassazione ed alle Giurisdizioni Superiori

Studio Legale Cicchetti
Avv. Luisa Cicchetti
Patrocinante in Cassazione
Largo Bernardino da Feltre, 1
00153 ROMA
Tel. +39 06.89534300 - Fax +39 06.64563077

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 270 del 30 dicembre 2022, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei Conti per la Regione Puglia con ordinanza del 14 dicembre 2021, sugli artt. 13 e 32 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento gli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono il computo gratuito anche per i Funzionari della Polizia di Stato degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto ai fini dell'accesso alle rispettive carriere, previsto per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e gli ufficiali degli altri corpi militari.

Il pronunciamento dei giudici costituzionali si inserisce nella complessa vicenda, oramai ultraquarantennale, originata dalla "smilitarizzazione" del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad opera della l. n. 121/1981 e dalla conseguente estromissione dall'ambito applicativo delle peculiari e più favorevoli disposizioni dettate per i militari, in particolare dal d.P.R. n. 1092/1973, recante la disciplina del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Per i militari, il predetto d.P.R. detta una disciplina che diverge in modo significativo da quella parallela per gli impiegati civili, contemplando regole più favorevoli in considerazione della peculiarità dello status militare, del rispettivo ordinamento, delle caratteristiche del rapporto di servizio e delle funzioni espletate. In particolare, l'art. 32 riconosce agli ufficiali, e dunque al personale militare, la computabilità gratuita ai fini pensionistici degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea laddove al personale della Polizia di Stato trova applicazione la disposizione di cui all'art. 13 d.P.R. n. 1092/1973 per i dipendenti civili che prevede il riscatto a domanda e previo contributo. L'assetto normativo così delineato, a dire del giudice a quo, lede innanzitutto l'art. 3 Cost., determinando una disparità di trattamento fondata sul mero status civile/militare, con riferimento al personale appartenente al medesimo comparto "Difesa, sicurezza e soccorso pubbli-

co", svolgente le medesime funzioni e disciplinato da ordinamenti ormai sostanzialmente omogenei. Infatti, nonostante l'analogia delle attività, l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza possono godere di una maggiore base di anzianità contributiva, che viene garantita gratuitamente agli ufficiali, per i quali è richiesto il titolo di studio della laurea magistrale o specialistica, rispetto ai funzionari della Polizia di Stato.

Ma lede anche gli artt. 36 e 38 Cost. «nella misura in cui, essendo previsto un contributo per il riscatto degli anni di studi, i funzionari della Polizia di Stato, che non possono affrontare tale onere economico, subirebbero il sacrificio dell'interesse al perseguimento di un trattamento pensionistico proporzionato al servizio prestato ed adeguato a mantenere lo stesso tenore di vita». Infine, in riferimento alla lesione dell'art. 97, secondo comma, Cost., il giudice a quo ribadisce che il contestato assetto normativo della materia comporterebbe il rischio di creare un vulnus al principio di buon andamento della Pubblica amministrazione, nella misura in cui costituisce un disincentivo all'ingresso nei ruoli della Polizia di personale idoneo per preparazione e cultura.A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, la Sezione giurisdizionale pugliese ha precisato che la riproposizione della questione di legittimità non può essere preclusa dall'esito delle ordinanze della Corte Costituzionale nn. 847/1988 e 168/1995, che ne hanno già dichiarato la manifesta infondatezza a motivo della discrezionalità del legislatore nel disciplinare le modalità di riscatto a fini pensionistici del periodo di studi universitari, giacché tali motivazioni non sarebbero più attuali: da un lato, per effetto della intervenuta equiparazione, ad opera del d.lgs. n. 66/2010, dei limiti di età per la cessazione dal servizio dei militari (all'epo-

ca delle ordinanze, inferiori a quelli previsti per la Polizia di Stato), rispetto a quelli stabiliti dal d.lgs. n. 334/2000 per le corrispondenti qualifiche del personale della Polizia di Stato; dall'altro, a motivo del processo di sostanziale omogeneizzazione del regime ordinamentale del personale del comparto di sicurezza a prescindere dallo status militare (in particolare l'Arma dei carabinieri) o civile quale la Polizia di Stato intrapreso dal legislatore, stante le forti analogie tra le funzioni svolte, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La Corte Costituzionale, pur riconoscendo il progressivo avvicinamento delle normative pensionistiche dei dipendenti delle Forze di polizia e dei dipendenti militari, così come argomentato dal Giudice rimettente e ancor prima dal ricorso patrocinato dall'ANFP ha, tuttavia, ritenuto non sufficiente l'attuale assetto normativo per dichiarare fondata la questione di legittimità sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., stante la persistente diversità strutturale dei rispettivi ordinamenti che richiede differenti soluzioni sul piano normativo e, quindi, giustifica la dicotomia nelle discipline previdenziali fra impiego civile e impiego militare presente nelle norme censurate del d.P.R. n. 1092/1973. L'impiego militare è caratterizzato da una forte compenetrazione fra i profili ordinamentali e la disciplina del rapporto di servizio, come attesta lo stesso codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66/2010, che, non a caso, ha normato contestualmente i diversi profili. Nella fattispecie è, difatti, l'art. 1860 del codice dell'ordinamento militare a richiamare l'art. 32 d.P.R. n. 1092/1973 in tema di valutazione a fini pensionistici del periodo di studi universitari per gli ufficiali. Ben diversa è la disciplina del personale della Polizia di Stato, riconducibile, pur nelle sue accentuate specificità, a quella degli impiegati civili dello Stato. In nostri precedenti interventi abbiamo, per contro, puntualmente discusso sulla inapplicabilità strutturale del criterio analogico tra il personale della Polizia di Stato e gli impiegati civili.

Analogamente sono state ritenute infondate le questioni di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. sulla scorta che il corso di studi di laurea è estraneo all'attività lavorativa espletata, cui si riferisce la prestazione previdenziale e, pertanto, la disposizione censu-

rata esula dal perimetro presidiato dai parametri costituzionali ritenuti violati. Infine, è stato escluso anche il contrasto con l'art. 97 Cost. in quanto l'assunto secondo cui la non applicazione del beneficio in questione ai funzionari della Polizia di Stato costituirebbe un disincentivo a una maggiore formazione professionale, varrebbe anche per tutti i dipendenti pubblici che rivestono una qualifica e svolgono funzioni per le quali è richiesto il possesso della laurea. Ne consegue che sotto tale profilo non sarebbe censurabile l'art. 32 d.P.R. n. 1092/1973 per la mancata applicazione ai funzionari della Polizia dello Stato, bensì il precedente art. 13 laddove, per tutti i dipendenti civili, stabilisce non la gratuità del computo degli anni di laurea, ma la mera facoltà di riscatto a titolo oneroso. Nessuna decisiva considerazione è, invece, rinvenibile nella pronuncia della Corte Costituzionale circa le perequazioni attuate per via legislativa, a favore dei Funzionari, di tutti i restanti istituti pensionistici del personale militare: omogeneizzazione della disciplina della causa di servizio, della pensione privilegiata, del diritto e della misura della pensione normale. Una finalità perequativa attestata, da ultimo, con la legge di bilancio per il 2022 (art. 1, co. 101, l. n. 234/2021) che, ha esteso l'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 al personale di Polizia dello Stato e della Polizia Penitenziaria (ad ordinamento civile) proprio al fine di allineare il trattamento pensionistico a tutti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, assicurando omogenee modalità di calcolo ai fini della determinazione dell'assegno di pensione, soprattutto al personale a cui si applica il sistema misto o solo contributivo.

Gli Ermellini, così profferendo, appaiono dimentichi dell'essenziale circostanza che all'appartenente alla Polizia di Stato sono stati negati gli arretrati del quinquennio precedente la norma e che invece la ridetta norma è stata, per contro, anche estesa alla compagine "Vigili del Fuoco" (sic!!), così tracciando un ulteriore insostenibile, quanto offensivo, divario all'interno del Comparto Sicurezza.

SAPER-ESSERE PER SAPER-FARE. L'ATTENZIONE ALLA SALUTE PSICOFISICA COME PREVENZIONE AL RISCHIO SUICIDARIO

Dott.ssa Clarissa A. Albanese*

** Psicologo Psicoterapeuta ad Approccio Breve Strategico esperto in Psicologia Giuridica Dottore di Ricerca in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione Collaborazione con Associazione Italiana Disordini da Esposizione Fetale ad Alcol e/o Droghe AIDEFAD - APS/ETS*

Negli ultimi anni l'opinione pubblica è stata varie volte scossa da eventi di cronaca legati al malessere psicofisico accusato dalle forze dell'ordine.
Abbiamo letto di omicidi e suicidi agiti da quegli uomini e quelle donne che abbiamo sempre visto ed immaginato come integerrimi, forti e quasi privi da ogni vulnerabilità.
Sappiamo molto bene che non esista figura professionale che possa annullare o ridurre al minimo le vulnerabilità proprie della natura umana, ma sappiamo altrettanto bene che alcune professioni richiedono un'attitudine personale oltre che professionale e le vicende di cronaca nera come questa non possono che puntare la luce su due aspetti diversi ma legati tra loro da un filo sottile: da una parte l'insicurezza e il frastornamento dei comuni cittadini, ma dall'altra il disorientamento e affaticamento nutrito dalle forze dell'ordine, molto spesso non ascoltati nella loro componente umana.
Se ci addentriamo anche solo superficialmente ai principali o più comuni impieghi delle forze dell'ordine, notiamo subito tra le prime e maggiori fonti di stress alcune componenti non solo legati al dettaglio del "caso", ma riconducibili ad alcuni aspetti più "marginali", ma non per questo trascurabili.

Ci riferiamo sicuramente ad alcune attività di forte impatto emotivo che vengono comunemente definite "eventi critici professionali" alla quale fanno riferimento la custodia e l'uso di armi, la partecipazione ad operare in azioni rischiose, la possibilità di subire aggressioni personali o addirittura il comunicare il decesso ad un familiare.
È chiaro che queste attività lavorative, indiscutibilmente provocano una tensione psichica ed emotiva che oggi il contesto lavorativo di appartenenza trascura o sottostima.
Nelle professioni d'aiuto negli ultimi anni è stata studiata la sindrome psicologica del burnout diagnosticata in quei soggetti che riscontrano l'esaurimento delle proprie risorse psicofisiche e manifestano sintomi psicologici negativi quali apatia, nervosismo, irrequietezza e demoralizzazione, possibilmente associati a problematiche anche di natura fisica.
Tra queste Helping Professions rientrano sicuramente operatori d'emergenza non solo facente parte all'area sanitaria, ma anche i poliziotti. Non a caso le categorie che anche in emergenza Covid-19 non hanno smesso di dare il loro contributo.
Sappiamo bene che la nostra vita non è composta solo dalla componente lavorativa, per quanto si tenti di tenere separate la sfera privata da quella lavorativa, il benessere o il malessere di una, condiziona, limita o motiva l'altra.
Al poliziotto però molto spesso questo condizionamento emotivo può essere sanzionato, rimproverato o censurato.
Da psicoterapeuta sottolineo che questo va semplicemente gestito. Gestire significa prenderne consapevolezza, riconoscerlo e ritrovare dentro di sé abilità o competenze che sappiano alleviare un turbamento emotivo che è del tutto coerente con le vicissitudini della vita quotidiana.
Non è meno competente chi percepisce di star vivendo un periodo che, per varia natura e svariate motivazioni, rende più complesso o difficoltoso "l'integerrima esecuzione delle proprie funzioni"; è semplicemente più capace chi riesce a leggere il malessere e attinge alle proprie strategie di coping.
Con il termine Coping si fa riferimento a quelle strategie di adattamento messi in atto da un individuo per fronteggiare problemi emotivi ed

interpersonali, allo scopo di gestire, ridurre o tollerare lo stress ed il conflitto.
Tali strategie possono essere anche apprese o sviluppate, ma presuppongono una maggiore autoconsapevolezza dei rischi psicologici legati alla vita lavorativa o privata; solo così è possibile incrementare la qualità della propria vita.
Bisogna attenzionare l'esposizione a situazioni emotivamente pesanti e ridurre i richiami ingiusti o quantomeno sondare l'effetto emotivo che tale richiamo rischia di suscitare.
Fornire un adeguato contenitore emozionale significa consentire ad ognuno di noi di affrontare gli eventi che quotidianamente mettono alla prova psiche ed emozione.
Gli operatori di Polizia sono esposti quotidianamente ad eventi stressanti di tipo acuto o cronico e questi possono compromettere il benessere psicosociale e la salute fisica dei nostri agenti.
Le differenze individuali possono modificare la nostra percezione degli eventi stressanti e possono influire sulla nostra relazione ad essi.
Ricordiamoci di intervenire sugli aspetti psicologici per prevenire ed impedire che un forte stress finisca per innescare un disagio transitorio o permanente.
Bisogna Saper-Essere prima di Saper-Fare, e chi ancora non ha imparato ad Essere, è ancora in tempo per farlo.

GHETTO EBRAICO DI ROMA: UNA STORIA MILLENARIA RACCHIUSA IN UNO DEI QUARTIERI PIU' CARATTERISTICI DELL'URBE

Paolo REDA - Vice Segretario Provinciale Roma

Paolo Reda

Il ghetto ebraico di Roma è tra i più antichi ghetti del mondo; è sorto quaranta anni dopo di quello di Venezia che è il primo in assoluto. Il termine deriva dal nome della contrada veneziana, gheto, dove esisteva una fonderia (appunto gheto in veneziano), dove gli ebrei di quella città furono costretti a risiedere; un'altra possibile etimologia fa risalire l'origine di questa parola all'ebraico, che significa separazione. Il 12 luglio del 1555 il papa Paolo IV, al secolo Giovanni Pietro Carafa, con la bolla Cum nimis absurdum, revocò tutti i diritti concessi agli ebrei romani e ordinò l'istituzione del ghetto, chiamato "serraglio degli ebrei", facendolo sorgere nel rione Sant'Angelo accanto al teatro di Marcello. Fu scelta questa zona perché la comunità ebraica, che nell'antichità classica viveva nella zona dell'Aventino e soprattutto in Trastevere, vi dimorava ormai prevalentemente

e ne costituiva la maggioranza della popolazione. Oltre all'obbligo di risiedere all'interno del ghetto, gli ebrei, come prescritto dal paragrafo tre della bolla, dovevano portare un distintivo che li rendesse sempre riconoscibili: un berretto gli uomini, un altro segno di facile riconoscimento le donne, entrambi di colore glauco (glauci coloris). Nel paragrafo nove, inoltre, era loro proibito di esercitare qualunque commercio ad eccezione di quello degli stracci e dei vestiti usati. Da tal eccezione ebbe poi origine, in Roma, una tradizionale presenza degli ebrei nel campo del commercio dell'abbigliamento e di alcuni dei suoi accessori. Inizialmente erano previste nel ghetto due porte che venivano chiuse al tramonto e riaperte all'alba. Il numero degli accessi, aumentando l'estensione e la popolazione, fu in seguito ampliato a tre, a cinque e poi a otto. Solo Il 17 aprile 1848, papa Pio IX ordinò di abbattere il muro che circondava il ghetto. Con la proclamazione della Repubblica Romana, nel 1849, la segregazione fu abolita e gli ebrei emancipati. Caduta la Repubblica, lo stesso pontefice obbligò gli ebrei a rientrare nel quartiere sia pure ormai privo di porte e recinzione. Il 20 settembre 1870 toccò a un ufficiale ebreo Piemontese il compito di comandare la batteria dei cannoni che aprì una breccia nelle mura di Roma a Porta Pia, Giacomo Segre. Con l'annessione della città al Regno d'Italia terminò il potere temporale dei papi, il ghetto fu definitivamente abolito e gli ebrei equiparati ai cittadini italiani.

I tesori che questo splendido quartiere racchiude sono:

Il Tempio Maggiore è la principale sinagoga di Roma e segue il rito italiano; fu costruito tra il 1901 e il 1904 su uno dei quattro lotti di terreno ricavato demolendo le più fatiscenti aree del Ghetto. Per gli ebrei romani il Tempio Maggiore rappresenta, oltre che un luogo di preghiera, un fondamentale punto di riferimento culturale e ospita il museo ebraico di Roma. Fanno capo alla sinagoga tutti gli organismi religiosi e amministrativi che regolano la vita della comunità ebraica di Roma. Il Tempio Maggiore si presenta come un edificio di grandi dimensioni, visibile anche da lontano, con un aspetto massiccio. Elemento caratteristico dell'esterno è la cupola a padiglione a base quadrata, realizzata in luogo di quella a gradoni del primo progetto di Costa e Armanni. Lo stile architettonico del Tempio Maggiore è eclettico e vuol essere un richiamo a quello dell'antica Palestina, visto con una fusione di elementi assiri, egizi e soprattutto greci, proposti non nella loro purezza primitiva,

bensì adattati all'ambiente architettonico di Roma e ai gusti dell'epoca.

Il Portico di Ottavia (porticus Octaviae) è un complesso monumentale di Roma antica, edificato nella zona del Circo Flaminio in epoca augustea. L'insieme monumentale sostituiva il portico di Metello (porticus Metelli), del II secolo a.C., ed era costituito da un recinto porticato che circondava i templi di Giunone Regina e di Giove Statore. I resti adesso visibili appartengono a una radicale ricostruzione dell'epoca di Settimio Severo.
L'importanza che avevano i ludi scaenici durante le campagne elettorali nella tarda repubblica è cosa nota ed è documentata dal teatro di Pompeo (del 55 a.C.), dall'anfiteatro provvisorio di Statilio Tauro (29 a.C.), dal teatro di Balbo (13 a.C.) e, appunto, dal teatro di Marcello. I primo utilizzo del nuovo edificio per spettacoli risale all'anno 17 a.C., durante i ludi saeculares ("ludi secolari"). Nel 13 a.C. il nuovo edificio fu ufficialmente inaugurato con giochi sontuosi e dedicato a Marco Claudio Marcello, il nipote, figlio della sorella Ottavia, che Augusto aveva designato come erede, dandogli in moglie la propria figlia Giulia, ma che era morto prematuramente. Il teatro di Marcello è un interessante documento del periodo di transizione verso il classicismo della tarda età augustea, fuso con una certa ricchezza nella decorazione (come nel fregio dorico sul primo ordine). La sobrietà nella struttura della facciata ne fece un modello di riferimento per ogni teatro e anfiteatro romano futuro.

La fontana delle Tartarughe è una fontana di Roma, che si trova nella piccola piazza Mattei, nel rione Sant'Angelo .La piazza è adiacente all'isolato dei palazzi che appartenevano alla potente famiglia Mattei. La fontana è costituita da una vasca quadrata con spigoli arrotondati, che ospita al centro un basamento con quattro conchiglie di marmo portasanta, che sorregge una specie di anfora la quale, a sua volta, sorregge un bacino rotondo in marmo africano bigio, con testine di putti sotto l'orlo, dalle cui bocche aperte deborda nella vasca l'acqua in eccesso. L'intera struttura poggiava su una base a gradini. Alla struttura architettonica si aggiungono le sculture: i quattro efebi di bronzo disposti in pose uguali e simmetriche, poggiano

il piede su dei delfini, di cui tengono in mano la coda e dalla cui bocca sgorga l'acqua che si raccoglie nelle conchiglie, mentre l'altro braccio degli efebi è sollevato sull'orlo della vasca.
Mangiare al ghetto è uno dei modi per scoprire la cucina "kosher" (o kasherùt, in ebraico) indica, nell'accezione comune, l'idoneità di un cibo a essere consumato dal popolo ebraico secondo le regole alimentari stabilite nella Torah, come interpretate dall'esegesi del Talmud e come sono codificate nello Shulchan Arukh. Oltre questo tipo di cucina il ghetto è latore della cucina ebraica-romanesca: come ad esempio i celeberrimi carciofi alla giudia, o i filetti fritti di baccalà, piatti ormai entrati nella tradizione della cucina romana. Quindi non resta solo che farci una passeggiata, per scoprire questo posto unico al mondo.

TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO DI MOSAP, MP E LES CONTRO L'ACCORDO SINDACALE «2019-2021» IN TEMA DI GESTIONE DEGLI ISCRITTI E DELLE TRATTENUTE SINDACALI NELL'AMBITO DELLE FEDERAZIONI: UN GRANDE SUCCESSO PER L'AUTONOMIA SINDACALE

ANTONINO ALLETTO/MP - FABIO CONESTA'/MOSAP

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I Quater, con sentenza n. 4914/2023 pubblicata il 21 marzo 2023, ha accolto il ricorso, proposto avverso l'art. 35 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 come riformato dall'art. 30 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, dai sindacati della Polizia di Stato "Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (MOSAP)", rappresentato dal Segretario

Generale Fabio Conestà, e"Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti (M.P.)", rappresentato dal Segretario Generale Antonino Alletto, con il patrocinio degli avv.ti Roberto Colagrande e Michele Mammone, unitamente al sindacato della Polizia di Stato "Libertà e Sicurezza Polizia di Stato (LES)", rappresentato dal Segretario Generale Giovanni Iacoi, con il patrocinio dell'avv. Anna Maria Faraci.

La questione riguardava la legittimità della norma, prevista nell'ambito del regolamento governativo di "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»", in forza della quale, ai fini della "rappresentatività" delle organizzazioni sindacali(necessaria per poter svolgere le proprie funzioni, in quanto dalla stessa dipendono il rilascio di distacchi e permessi sindacali, nonché la legittimazione a partecipare ai tavoli negoziali con l'Amministrazione) acquisita mediante adesione ad una federazione, veniva richiestal'imputazione al codice unico della federazione medesima tanto delle deleghe rilasciate dagli iscritti ai sindacati federati,quanto delle relative trattenute sindacali, con l'inevitabile dispersione del patrimonio associativo – in termini sia, per l'appunto, di iscritti, che delle essenziali risorse economiche – che ciò avrebbe comportatoa danno dei sindacati ricorrenti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, respinta la molteplicità di eccezioni sollevate dalla difesa erariale e dai sindacati maggioritari convenuti quali controinteressati nel giudizio, ha disposto quanto segue:

- a. con riguardo al tema dell'imputazione al codice unico della federazione delle deleghe rilasciate dagli iscritti ai sindacati, la norma è stata interpretata nel senso che si può "escludere che sia necessario il recesso del lavoratore dal sindacato federato/affiliato, essendo sufficiente che il soggetto federato produca, per ogni delega che si pretende di conteggiare in capo alla federazione/aggregazione, documentazione recante l'espressa accettazione del patto federativo/aggregativo da parte del lavoratore (e quindi l'autorizzazione all'imputazione della delega all'aggregazione)";
- b. con riguardo al tema dell'imputazione delle trattenute sindacali sul codice unico (e dunque sul conto corrente) della federazione, la norma è stata dichiarata illegittima "in quanto impone una limitazione irragionevole (e del tutto sproporzionata, se si considerano le finalità proprie della normativa, come si è detto consistenti nella razionalizzazione delle relazioni sindacali) alla libertà statutaria delle associazioni sindacali garantita dagli artt. 18 e 39 Cost., oltreché dall'art. 36 c.c." essendo "del tutto naturale che la p.a. (in assenza di un diverso accordo statutario proprio dell'aggregazione) versi la trattenuta sindacale del lavoratore al sindacato affiliato/federato al quale lo stesso è rimasto iscritto".

In sostanza, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,condividendo il senso delle argomentazioni svolte dai sindacati ricorrenti, ha sostanzialmente "riscritto" la norma impugnata nei termini sopra indicati, ordinando l'immediata esecuzione della pronuncia da parte dell'Amministrazione."Si tratta di una grande vittoria per il nostro mondo, composto da persone che credono nella missione del Sindacato di Polizia, e che non hanno timore di alzare la voce dinanzi a norme che sono immediatamente apparse come palesemente ingiuste e strumentali, risolvendosi in un gratuito attentato a prerogative costituzionalmente tutelate delle realtà sindacali c.d. minori, come riconosciuto dal TAR del Lazio", è il commento unanime di Fabio Conestà e Antonino Alletto. "Ringraziamo gli avvocati Michele Mammone e Roberto Colagrande che ci sono stati vicini fin dall'inizio in questa battaglia e con i quali condividiamo la soddisfazione per l'esito del procedimento, che riporta equità e giustizia nel settore delle relazioni sindacali con la nostra Amministrazione".

N. 08576/2022 REG.RIC.

Pubblicato il 21/03/2023

Firmato digitalmente

N. 04914/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08576/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8576 del 2022, proposto da

Fabio Conestà, Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap), Antonino Alletto e Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti (M.P.), rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Colagrande e Michele Mammone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Giovanni Iacoi e Libertà e Sicurezza Polizia di Stato (Les), rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Maria Faraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Sap – Sindacato Autonomo di Polizia, Siulp – Sindacato Italiano Unitario dei

Lavoratori della Polizia, Sindacato Italiano Appartenenti Polizia – Siap, rappresentati e difesi dagli avvocati Ignazio Tranquilli e Luca Fiasconaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Coisp – Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Virgilio Di Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Fsp Polizia di Stato, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Gambardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) dell'art. 30, co. 2, lett. f), del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 di "*Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»*" (pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 126 del 31 maggio 2022 – Serie generale) che ha integralmente sostituito l'art. 35 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e, per l'effetto, di tale ultima previsione nel testo risultante a seguito della citata sostituzione;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e, ove occorra, di tutti gli atti della procedura in oggetto, nessuno escluso, e comunque di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Giustizia, del Sap – Sindacato Autonomo della Polizia, Siulp – Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia, del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia – Siap, del Coisp – Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia e della Fsp Polizia di Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il d.p.r. 20 aprile 2022, n. 57 – avente a oggetto «*Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Triennio 2019-2021*» – è intervenuto (in coerenza con l'accordo stipulato, ex artt. 1, 2 e 7, d.lgs. n. 195/1995, tra la delegazione pubblica e diverse organizzazioni sindacali) sulla disciplina relativa all'accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali (*rectius*, delle aggregazioni associative comunque denominate), modificando il testo dell'art. 35, d.p.r. n. 164/2002, e prevedendo tra l'altro:

- che «*ai soli fini dell'accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma di aggregazione associativa ad un nuovo soggetto sindacale devono imputare sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, attraverso il modulo unico di iscrizione depositato presso le amministrazioni, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto del nuovo soggetto sindacale* [e che] *per le medesime finalità, le suddette deleghe saranno conteggiate purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le stesse siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto*» (cfr. art. 35, c. 1, d.p.r. n. 164/2002, così come modificato dall'art. 30 d.p.r. n. 57/2022);

- che «*è esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante in caso di affiliazione o di altra forma aggregativa tra sigle sindacali, se non risulta l'effettiva imputazione delle deleghe dell'affiliato al codice unico dell'affiliante. Per i casi di*

fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente, è consentita l'attribuzione delle deleghe della predetta organizzazione sindacale al soggetto già esistente, per successione a titolo universale» (cfr. art. 35, c. 2, d.p.r. n. 164/2002, così come modificato dall'art. 30 d.p.r. n. 57/2022);

- che «*ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui ai commi 1 e 2, ultimo periodo, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice unico del nuovo soggetto conferite alla data del 31 dicembre di ciascun anno e trattenute sulla busta paga a decorrere dal mese successivo*» (cfr. art. 35, c. 3, d.p.r. n. 164/2002, così come modificato dall'art. 30 d.p.r. n. 57/2022);

- che «*allo scopo di favorire corrette e costruttive relazioni sindacali necessarie alle amministrazioni per il miglior funzionamento, nonché per garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell'ambito di un soggetto rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentatività*» (cfr. art. 35, c. 5, d.p.r. n. 164/2002, così come modificato dall'art. 30 d.p.r. n. 57/2022);

- e che «*fuori dai casi di fusione o incorporazione, resta ferma la possibilità, per le organizzazioni sindacali componenti di aggregazioni associative, di prevedere, nell'atto costitutivo e nello Statuto, disposizioni a salvaguardia dell'autonomia delle singole organizzazioni sindacali anche sotto il profilo della gestione dei contributi dei propri iscritti, con rilevanza esclusivamente interna all'aggregazione medesima, priva di effetti ai fini della rappresentatività triennale di cui al presente articolo e delle correlate prerogative sindacali*» (cfr. art. 35, c. 7, d.p.r. n. 164/2002, così come modificato dall'art. 30 d.p.r. n. 57/2022).

2. Con l'atto introduttivo del giudizio, i sig. Conestà, Alletto e Iacoi – in qualità di legali rappresentanti delle organizzazioni sindacali MOSAP, MP e LES, nonché in proprio come appartenenti al personale della Polizia di Stato iscritti alle predette

organizzazioni – hanno impugnato il d.p.r. n. 57/2022 (ritenendo che le modifiche introdotte all'art. 35, d.p.r. n. 164/2002 fossero illegittime e lesive del principio di libertà sindacale) e ne hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, in relazione a tre distinti profili, illustrati in altrettanti motivi di diritto.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, hanno lamentato l'illegittimità dell'art. 35, d.p.r. n. 164/2002 – come sostituito dall'art. 30, comma 2, lett. f), d.p.r. n. 57/2022 – «*nella parte in cui dichiara, ai fini della rappresentatività sindacale, l'indisponibilità delle deleghe conferite all'organizzazione sindacale, e impone l'effettiva imputazione delle medesime alle aggregazioni associative mediante revoca dalle oo.ss. e nuovo conferimento in favore di queste ultime da parte degli iscritti*», per «*violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e 39 Cost.* [e degli] *artt. 36, 42-bis, 1322 e 1339 cod. civ. in tema di libertà di associazione ed autonomia negoziale* [nonché per] *eccesso di potere; difetto di istruttoria e di motivazione; sviamento; arbitrarietà; illogicità e irragionevolezza; contraddittorietà; violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza; ingiustizia manifesta* [e] *violazione artt. 3 e 97 Cost.*», osservando – in sostanza – che le disposizioni di cui al nuovo art. 35, d.p.r. n. 164/2002 vieterebbero agli iscritti di mantenere l'iscrizione al proprio sindacato di provenienza, «*imponendo loro di conferire la delega all'aggregazione anche in presenza di aggregazioni associative non-estintive*».

2.2. Con il secondo motivo di gravame, hanno contestato l'art. 35 d.p.r. 164/2002, come sostituito dall'art. 30, comma 2, lett. f), d.p.r. n. 57/2022, «*nella parte in cui impone, ai fini della rappresentatività sindacale, l'imputazione delle trattenute sindacali su un unico codice meccanografico e dunque su un unico conto corrente intestato all'aggregazione associativa*» per «*violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e 39 Cost.* [e degli] *artt. 37, 38, 42-bis, 1322, 1339 e 2740 cod. civ. in tema di libertà di associazione ed autonomia negoziale* [nonché per] *eccesso di potere; difetto di istruttoria e di motivazione; sviamento; arbitrarietà; illogicità e*

irragionevolezza; contraddittorietà; violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza; ingiustizia manifesta [e] *violazione artt. 3 e 97 Cost.*», sostenendo – in sintesi – che la disposizione impugnata realizzerebbe un'illegittima «*erosione del patrimonio dei sindacati minori, che* [sarebbero] *privati di risorse essenziali per la loro stessa sopravvivenza e operatività*».

2.3. Con il terzo e ultimo motivo di gravame, hanno lamentato l'illegittimità dell'art. 35 d.p.r. 164/2002, come sostituito dall'art. 30, comma 2, lett. f), d.p.r. n. 57/2022, «*nella parte in cui esclude la rilevanza, ai fini della rappresentatività sindacale, dei mutamenti interventi all'interno dell'aggregazione associativa nel triennio successivo alla singola rilevazione*», per «*violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e 39 Cost.* [e] *dell'art. 43 d.lgs. 165/2001 in tema di libertà di associazione e disciplina della rappresentatività sindacale* [nonché per] *eccesso di potere; difetto di istruttoria e di motivazione; sviamento; arbitrarietà; illogicità e irragionevolezza; contraddittorietà; violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza; ingiustizia manifesta* [e] *violazione artt. 3 e 97 Cost.*», notando che le previsioni impugnate si rivelerebbero «*illegittime e ingiuste anche nella parte in cui impediscono o, comunque, privano di rilevanza i "mutamenti associativi" che dovessero verificarsi all'interno dell'aggregazione nel triennio successivo all'ultima rilevazione ai fini della rappresentatività*».

3. Con memoria del 28 luglio 2022, le amministrazioni resistenti hanno spiegato le proprie difese e hanno insistito per l'inammissibilità del gravame e per il rigetto della domanda cautelare.

3.1. In primo luogo, hanno evidenziato che il gravame «*è stato notificato al solo Sindacato Autonomo di Polizia (di Stato) … quando al contrario esso, coinvolgendo anche altre amministrazioni, avrebbe dovuto essere notificato ad una sigla sindacale costituita in seno alla medesima (ci si riferisce in particolare alla Polizia Penitenziaria)*» e hanno evidenziato che il ricorso sarebbe volto a ottenere «l*a disapplicazione di una norma primaria da parte del g.a., attività preclusa al giudice, comunque chiedendosi al giudice medesimo un provvedimento che*

impingerebbe nel merito della scelta di razionalizzazione delle relazioni sindacali».

3.2. Sotto altro profilo, hanno sinteticamente sottolineato la carenza dei requisiti di *fumus boni iuris* e di *periculum in mora* richiesti per l'adozione della misura cautelare.

4. Con note d'udienza del 29 luglio 2022, le amministrazioni hanno evidenziato la sussistenza di un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, notando che le sigle sindacali ricorrenti (LES, MOSAP e MP) erano aggregate a tre delle organizzazioni sindacali (SAP, COISP e FSP Polizia di Stato) che avevano sottoscritto l'accordo recepito con il d.p.r. n. 57/2022, sicché le stesse «*non potevano pretendere di impugnare l'accordo (rectius il D.P.R. di recepimento dell'Accordo che nulla ha innovato rispetto ad esso) che loro stes*[e] *hanno firmato per il tramite delle rispettive aggregazioni cui hanno conferito mandato di rappresentanza, in violazione dei principi di correttezza e buona fede (cfr. artt 1175/1375 cc)*».

5. Con memorie del 29 luglio 2022, quattro ricorrenti – e segnatamente i sig. Conestà e Alletto e i sindacati MOSAP e MP – hanno replicato alle eccezioni proposte dalla p.a., specificando di non aver conferito alcun mandato con rappresentanza in favore delle federazioni che hanno sottoscritto l'accordo recepito con il d.p.r. n. 57/2022, e hanno insistito per l'accoglimento della domanda cautelare.

6. Con memoria notificata in data 29 luglio e depositata in data 1 agosto 2022, due dei ricorrenti – e segnatamente il sig. Iacoi e LES – hanno insistito nella domanda cautelare, proponendo altresì domanda di risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a.

7. Con memoria del 3 settembre 2022, il controinteressato SAP ha svolto le proprie difese e ha insistito per l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.

7.1 Sotto un primo profilo, ha ribadito quanto osservato dall'amministrazione circa il fatto che le ricorrenti erano componenti delle federazioni che hanno sottoscritto l'accordo recepito dal d.p.r. sottolineando che «*il Segretario Generale di LES,*

Ispettore Giovanni Iacoi, ha partecipato personalmente ad uno degli incontri propedeutici al raggiungimento del nuovo accordo contrattuale il 22 settembre 2021, nella piena consapevolezza delle modifiche concernenti l'art. 35 sostenute dalla Federazione di cui faceva parte la predetta O.S., senza formalizzare alcuna contestazione in ordine al perfezionamento dell'accordo, poi recepito con la disposizione impugnata».

7.2. Nel merito, ha contestato la fondatezza di tutte le censure spiegate nel ricorso introduttivo, sottolineando che le disposizioni contestate erano finalizzate a «*stabilire norme chiare e certe in tema di rilevazione della rappresentatività, indispensabili per garantire ordine e stabilità nel sistema delle relazioni sindacali, pur ... salvaguardando le libertà costituzionalmente garantite*».

8. Con memoria depositata il 5 settembre 2022, il sig. Iacoi e LES hanno insistito nella domanda cautelare, sottolineando che – alla data del 22 settembre 2021 (ovvero quando il sig. Iacoi aveva partecipato al tavolo delle trattative) – «*nessuno era a conoscenza del futuro art. 30 ANQ 2019-2021 e del suo contenuto e soprattutto nulla, a quel tavolo ed in quel momento, lasciava presagire che si sarebbe potuto scrivere un articolo così limitativo delle libertà e prerogative sindacali dei sindacati di Polizia c.d. minoritari*».

9. Con ordinanza Tar Lazio, I-*quater*, 7 settembre 2022, n. 11777 – viste le richieste di integrazione del contraddittorio e di sollecita fissazione dell'udienza di merito avanzate dai ricorrenti – questo Tribunale ha ordinato «*l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali, del Corpo della Polizia di Stato e del Corpo della Polizia Penitenziaria, firmatarie dell'accordo nazionale recepito con la disposizione impugnata*» e ha fissato l'udienza pubblica per la discussione del merito il 19 dicembre 2022.

10. Il 19 ottobre 2022, i ricorrenti hanno dato prova di aver provveduto a integrare il contraddittorio.

11. Il 25 ottobre 2022, il SIULP si è costituito in giudizio e ha insistito per il rigetto del ricorso.

12. Con memoria depositata il 7 novembre 2022, il SIAP si è costituito in giudizio e ha insistito per il rigetto del ricorso, sollevando preliminarmente eccezione di inammissibilità dello stesso per «*difetto di giurisdizione … poiché avente a oggetto l'ambito del sistema delle relazioni sindacali, notoriamente riservato alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 3, d.lgs. n. 165/2001*».

13. Con memoria del 15 novembre 2022, le amministrazioni hanno svolto ulteriori difese – soffermandosi sull'infondatezza dei motivi di ricorso – e hanno insistito in tutte le eccezioni preliminare già sollevate, ivi compreso il difetto di giurisdizione.

14. Con memoria del 17 novembre 2022, il SAP ha reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione, invocando i principi evidenziati da Tar Lazio, I-*ter*, 12 ottobre 2022, n. 13018.

15. Con memoria del 18 novembre 2022, i ricorrenti Conestà, Alletto, Mosap e MP hanno puntualmente replicato alle eccezioni delle loro controparti e hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

16. Con memoria del 25 novembre 2022, la FSP Polizia di Stato si è costituita in giudizio, riservandosi di svolgere le proprie difese in successive memorie.

17. Con memoria del 26 novembre 2022, il COISP ha condiviso le censure promosse dai ricorrenti avverso il decreto gravato e ha svolto argomentazioni a sostegno delle domande formulate nel ricorso.

18. Con repliche del 27 novembre 2022, il SAP ha insistito nelle eccezioni svolte nei precedenti atti di causa.

19. Con repliche del 28 novembre 2022, i ricorrenti hanno ulteriormente replicato alle difese dell'amministrazione e del SAP.

20. Con memoria di replica depositata in pari data, la FSP ha sottolineato di essere «*costituita in giudizio "come formalmente controinteressato ma sostanzialmente cointeressato"*» e ha svolto difese a sostegno delle pretese di parte ricorrente.

21. Con repliche del 30 novembre 2022, i ricorrenti Iaconi e LSP hanno insistito

nelle proprie domande, ivi compresa la richiesta di risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a.

22. Con repliche del 9 dicembre 2022, il COISP ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

23. All'udienza pubblica del 19 dicembre 2022, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini e per le ragioni di seguito illustrate.

2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dai controinteressati SIAP e SAP e dalle amministrazioni resistenti.

2.1. Al riguardo va evidenziato che l'art. 63, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 – invocato a sostegno della predetta eccezione – prevede che «*sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto*».

Nel caso di specie, tuttavia, deve rilevarsi che la presente controversia non ha come oggetto un comportamento antisindacale dell'amministrazione, né tantomeno una procedura di contrattazione collettiva di cui agli artt. 40 e ss. di cui al d.lgs. n. 165/2001. Al contrario, il giudizio sottoposto alla cognizione di questo Collegio ha a oggetto l'impugnazione di un regolamento governativo – seppur adottato all'esito (e in recepimento) di un accordo ex artt. 1, 2 e 7, d.lgs. n. 195/1995 – ovvero di un provvedimento che, per tradizionale orientamento giurisprudenziale, è assoggettato al regime impugnatorio ordinario (e alla giurisdizione del giudice amministrativo) in quanto atto soggettivamente amministrativo.

2.2. Quanto sopra precisato consente innanzitutto di rilevare l'inconferenza del

recente precedente giurisprudenziale invocato dalla p.a. e dai controinteressati, atteso che la sentenza Tar Lazio, I-*ter*, 12 ottobre 2022, n. 13018 ha affermato la giurisdizione del g.o. sulla controversia allora sottoposta a questo Tribunale solo perché l'azione proposta dal sindacato ricorrente (in quel caso) mirava «*a contestare la condotta osservata dall'amministrazione dell'interno in qualità di parte datoriale, nell'ambito del sistema delle relazioni sindacali, per essere stata respinta l'adesione della ricorrente alla Federazione sindacale SP, da cui discenderebbe la lamentata lesione delle prerogative sindacali in termini sia di partecipazione alle iniziative di confronto che alla contrattazione*».

Nel presente giudizio, invece, come si è già rilevato, i ricorrenti non contestano comportamenti antisindacali dell'amministrazione ma impugnano direttamente (e tempestivamente) le disposizioni adottate dall'amministrazione (per la verifica della rappresentatività delle associazioni sindacali) attraverso un regolamento, ovvero con un atto la cui impugnazione è sempre possibile innanzi al giudice amministrativo ove le disposizioni in esso contenute siano immediatamente lesive (come sono – a tutt'evidenza – quelle contestate dai ricorrenti, concretamente idonee a incidere sulle posizioni soggettive dei sindacati e dei lavoratori).

2.3. A sostegno della necessità di non estendere la giurisdizione del giudice ordinario in materia di condotte antisindacali e relazioni sindacali (di cui all'art. 63, comma 3, d.lgs. n. 165/2001) al giudizio di legittimità sui regolamenti presupposti (con cui sono stabilite in via generale e astratta – tra l'altro – le condizioni per la verifica della rappresentatività delle aggregazioni sindacali), va condiviso quanto osservato dai ricorrenti in ordine al fatto che:

- nella contigua materia del riparto di giurisdizione in materia di lavoro pubblico privatizzato la giurisprudenza ha osservato che «*come la giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee*

fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. Cass., S.U., n. 22779 del 2010), a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione subprimaria» (Consiglio di Stato, VI, 19 giugno 2017, n. 2976);

- con riferimento all'impugnazione dei regolamenti comunali è stato evidenziato, che «*l'ammissibilità (o la procedibilità) del ricorso avverso il regolamento non può … essere subordinata all'ulteriore condizione che l'impugnazione dell'atto applicativo rientri anch'essa nella giurisdizione del giudice amministrativo* [atteso che] *un simile assunto porterebbe all'inaccettabile risultato di escludere l'azione di annullamento contro quei regolamenti che … incidono, a valle, su rapporti paritetici, rispetto ai quali la giurisdizione sull'atto applicativo non appartiene di regola al giudice amministrativo* [e che] *una simile conclusione … solleverebbe profili di significativo contrasto con i principi costituzionali che garantiscono l'effettività diritto di azione contro gli atti della pubblica amministrazione (artt. 24, 103 e 113), non consentendo che esso sia limitato o escluso "per determinate categorie di atti" (art. 113, comma 2, Cost.)*» (Consiglio di Stato, V, 8 novembre 2017, n. 5147).

2.4. Né appare significativo, al fine di escludere la giurisdizione del g.a., il fatto che il predetto regolamento sia stato adottato recependo gli accordi stipulati tra la p.a. e le maggiori associazioni sindacali (ex artt. 1, 2 e 7, d.lgs. n. 195/1995), atteso che – peraltro – tali atti costituiscono pur sempre espressione di un potere discrezionale della p.a. (così come avvalorato dal fatto che l'art. 7, c. 11, d.lgs. n. 195/1995 prevede che l'approvazione dell'accordo da parte del Consiglio dei Ministri e l'emanazione del decreto da parte del Presidente della Repubblica siano precedute da una verifica delle compatibilità finanziaria e da un esame delle

osservazioni delle organizzazioni sindacali dissenzienti, con ciò ammettendo la possibilità per l'amministrazione di non dare seguito all'accordo).

2.5. Conclusivamente, il Collegio ritiene che – per tutte le motivazioni sopra spiegate – l'eccezione di difetto di giurisdizione vada rigettata, in quanto le controversie concernenti l'impugnazione dei regolamenti che recepiscono gli accordi ex artt. 1, 2 e 7, d.lgs. n. 195/1995 – contenenti disposizioni direttamente e immediatamente pregiudizievoli per le organizzazioni sindacali e per i lavoratori e in relazione a cui sono configurabili astrattamente situazioni di interesse legittimo – sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, restando irrilevante la loro incidenza sul piano delle relazioni sindacali ai fini dell'attrazione alla giurisdizione del g.o. ex art. 63, comma 3, d.lgs. n. 165/2001.

3. Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione di inammissibilità con cui la p.a. – e alcuni controinteressati – hanno lamentato che il gravame «*è stato notificato al solo Sindacato Autonomo di Polizia (di Stato)*» e non, invece, alle altre sigle sindacali firmatarie dell'accordo (tra cui tutte le sigle relative alle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato). A tal proposito, infatti, è noto che «*regola fondamentale del processo amministrativo è che il ricorso di primo grado va notificato ad almeno uno dei controinteressati qualora esistenti e ciò è sufficiente per l'ammissibilità del ricorso*» (cfr. Consiglio di Stato, V, 17 novembre 2014, n. 5623), potendo poi il contraddittorio essere integrato – come avvenuto nel caso di specie – anche su disposizione del giudice.

4. Ancora, va rigettata l'ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame, con cui la p.a. resistente e i controinteressati hanno evidenziato – in sintesi – che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto le organizzazioni sindacali ricorrenti sarebbero tutte affiliate alle federazioni nazionali che hanno sottoscritto l'accordo sulla base del quale il d.p.r. n. 57/2022 è stato adottato.

E, infatti, il Collegio ritiene che la mera adesione a un sindacato – o a una federazione sindacale – sottoscrittore di un accordo ex artt. 1, 2 e 7, d.lgs. n. 195/1995 non può limitare il diritto del lavoratore (o di un'organizzazione

sindacale federata) di gravare atti regolamentari adottati dalla p.a. (nell'esercizio di un potere che, come si è detto, rimane sempre discrezionale) che incidono, *pro futuro*, sull'esercizio della sua libertà sindacale. E ciò neppure nell'ipotesi in cui tale atto sia stato adottato dalla p.a. con il consenso espresso di una organizzazione sindacale (ovvero, nella vicenda odierna, di una federazione sindacale) alla quale lo stesso risulta aderente.

D'altronde, non può sottacersi che proprio la materia oggetto delle disposizioni contestate con il presente giudizio – ovvero la determinazione di regole e criteri per l'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali – è quella in cui può apprezzarsi la sussistenza di un potenziale conflitto di interesse tra il soggetto firmatario e i soggetti dallo stesso rappresentati (lavoratori e organizzazioni affiliate).

È evidente, allora, che – proprio per la posizione di conflitto di interesse che può sussistere (e nel caso di specie sussiste) tra federazioni sindacali e organizzazione affiliate in *subiecta materia* – l'adesione alla federazione firmataria dell'accordo nazionale su cui è fondato il provvedimento gravato non può limitare in alcun modo il diritto delle affiliate di impugnare le disposizioni dell'atto ritenute dalle stesse pregiudizievoli dei propri interessi.

5. Nel merito, va innanzitutto rilevata l'infondatezza del primo motivo di gravame, con cui i ricorrenti hanno lamentato che la nuova formulazione dell'art. 35, d.p.r. n. 164/2002 precluderebbe, in concreto, la possibilità di istituire aggregazioni sindacali non estintive e imporrebbe agli iscritti delle organizzazioni sindacali che intendono aggregarsi/federarsi di abbandonare il sindacato di appartenenza.

Tale motivo di ricorso, infatti, si fonda su un'interpretazione dell'art. 35, comma 1, d.p.r. n. 164/2002 (così come modificato dal d.p.r. n. 57/2022) che non può essere condivisa (e che in effetti sarebbe irragionevole e lesiva dei principi invocati da parte ricorrente), dovendosi privilegiare una diversa interpretazione della disposizione in oggetto che non la renda irragionevole e lesiva del principio di

libertà sindacale (e ciò in ragione del generale principio di conservazione degli atti amministrativi, che impone di seguirne l'interpretazione che ne conserva la validità, v. Consiglio di Stato, V, 27 dicembre 2019, n. 8820 e Tar Genova, II, 4 gennaio 2023, n. 64).

A tal proposito, si è già evidenziato *supra sub* 1, che la disposizione contestata dalla ricorrente prevede che «*ai soli fini dell'accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma di aggregazione associativa ad un nuovo soggetto sindacale devono imputare sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari* [specificando che] *le suddette deleghe saranno conteggiate purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le stesse siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto*» (cfr. art. 35, c. 1, d.p.r. n. 164/2002, così come modificato dall'art. 30 d.p.r. n. 57/2022).

Ora, l'interpretazione della disposizione offerta dalla ricorrente presuppone che – ai fini dell'accertamento della rappresentatività – sia necessario che i lavoratori iscritti alle organizzazioni federate/affiliate recedano dalle stesse, valorizzando l'assunto secondo cui è necessario che la federazione «*succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate*».

Tuttavia, l'inciso contenuto nella medesima disposizione secondo cui è possibile conteggiare le deleghe (dei lavoratori aderenti al soggetto affiliato/federato) in capo alla federazione anche quando «*le stesse siano* [state] *comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto*», consente di escludere che sia necessario il recesso del lavoratore dal sindacato federato/affiliato, essendo sufficiente che il soggetto federato produca, per ogni delega che si pretende di conteggiare in capo alla federazione/aggregazione, documentazione recante l'espressa accettazione del patto federativo/aggregativo da parte del lavoratore (e quindi l'autorizzazione all'imputazione della delega all'aggregazione).

Tale ultima interpretazione della disposizione gravata (che è quella che il Collegio

ritiene di dover fare propria, e che appare essere condivisa anche dalla p.a. resistente, secondo cui «*la conferma potrebbe consistere anche nella semplice manifestazione di volontà del lavoratore di imputare la delega già rilasciata al codice unico del nuovo soggetto*», cfr. memoria del 15 novembre 2022, pag. 14) consente di perseguire in maniera efficace l'obiettivo della riforma di cui all'art. 30 d.p.r. n. 57/2022, senza sacrificare in alcun modo la libertà delle organizzazioni sindacali.

Il Collegio, infatti, ritiene che la libertà e l'autonomia delle organizzazioni sindacali (di cui all'art. 39 Cost.) non possa considerarsi lesa da una disposizione che, ai soli fini della misurazione della rappresentatività delle aggregazioni sindacali, imponga alle stesse di provare all'amministrazione che il lavoratore che ha conferito la delega a un sindacato poi affiliatosi a un altro (ancorché con forme non estintive) sia stato effettivamente messo a conoscenza di tale decisione e abbia deciso di confermare la propria adesione (non solo al proprio sindacato, ma anche) all'aggregazione.

Tale conclusione non pare poter essere smentita dalle affermazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio di Stato nel 2003 e nel 2009 (docc. 12 e 13).

Nel primo di tali pareri, infatti, il Consiglio di Stato – chiamato a pronunciarsi sulla possibilità per i vertici sindacali di disporre delle deleghe dei propri iscritti (in caso di recesso da un'aggregazione e costituzione di una nuova), ovvero sulla necessità di richiedere a ogni lavoratore una conferma per l'imputazione della delega alla nuova aggregazione (nella vigenza del precedente art. 35, d.p.r. n. 164/2002) – ha sì escluso la necessità di una tale conferma da parte del singolo lavoratore (lo si ripete, nella vigenza della precedente normativa), ove non richiesto dagli atti costitutivi e dagli statuti delle organizzazioni sindacali, ma nel fare ciò ha espressamente affermato che «*l'atto di vertice con il quale* [il sindacato federato] *dispone delle deleghe suddette* [deve] *essere comunicato agli iscritti con un preavviso sufficiente a consentire agli stessi di manifestare eventualmente la*

propria contrarietà all'aggregazione o alla stessa permanenza nell'organizzazione sindacale», evidenziando che tale comunicazione «*consente di avere ragionevole certezza che i mutamenti intervenuti a livello organizzativo rispettino la volontà degli iscritti*» (cfr. parere 7 aprile 2003, n. 4569, doc. 12 allegato al ricorso, pag. 16).

Analoghe, considerazioni sono state espresse dal Consiglio di Stato nel secondo parere prodotto dai ricorrenti, nel quale è stata evidenziata la necessità di verificare «*se l'atto di vertice sia stato comunicato agli iscritti con preavviso sufficiente a consentire agli stessi di manifestare eventualmente la propria contrarietà all'aggregazione o alla stessa permanenza nell'organizzazione sindacale, come chiarito con il parere di questo Consiglio di Stato n. 4569 del 7 aprile 2003*» (cfr. parere 11 gennaio 2010, n. 74, doc. 13 allegato al ricorso, pag. 5).

È evidente, allora, che la valorizzazione da parte del Consiglio di Stato della necessità di verificare – già nella vigenza della precedente normativa, seppur con la modalità indiretta sopra descritta – «*che i mutamenti intervenuti a livello organizzativo rispettino la volontà degli iscritti*», conferma la ragionevolezza della nuova disposizione, che si apprezza anche alla luce del fatto che l'adesione ad un'aggregazione sindacale (anche non estintiva) rappresenta un evento non indifferente per la vita di un'associazione sindacale, capace di incidere in maniera significativa nei rapporti tra il lavoratore e l'organizzazione sindacale medesima.

Né può sostenersi che l'acquisizione di tale atto di conferma da parte dei singoli lavoratori sia troppo oneroso per i sindacati (e quindi ne limiti in maniera rilevante le attività e la libertà).

E, infatti, per un verso, va evidenziato che l'acquisizione di una espressa conferma da parte dei lavoratori (della volontà di imputare la delega al nuovo soggetto) non è molto più onerosa per il sindacato della comunicazione richiesta dal Consiglio di Stato nel vigore della precedente normativa (che evidentemente andava realizzata con mezzi tali da garantire la certezza dell'avvenuta ricezione).

Per altro verso, poi, deve osservarsi che o il sindacato mantiene un rapporto

costante e diretto con i lavoratori che rappresenta (con ciò che ne consegue in termini di prossimità e di continua interlocuzione con gli stessi, e – quindi – di relativa facilità di acquisizione dell'atto di conferma) o semplicemente non è (non assolvendo alla funzione di effettiva rappresentanza per cui la libertà sindacale è tutelata e promossa dalla normativa vigente, a partire dall'art. 39 Cost.), sicché l'adempimento richiesto dalla nuova normativa (non solo è volto a tutelare la libertà dei singoli lavoratori) ma è del tutto ragionevole e sostenibile per le organizzazioni sindacali, tenuto conto della finalità propria del sindacato, che – come si è detto – presuppone la prossimità del sindacato al lavoratore (realizzata anche attraverso le ramificazioni territoriali delle diverse organizzazioni).

Da ciò l'infondatezza delle censure spiegate nel primo motivo di ricorso.

6. Deve, invece, essere accolto il secondo motivo di gravame, con cui le ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità del nuovo testo dell'art. 35, d.p.r. n. 164/2002 «*nella parte in cui impone, ai fini della rappresentatività sindacale, l'imputazione delle trattenute sindacali su un unico codice meccanografico e dunque su un unico conto corrente intestato all'aggregazione associativa*».

6.1. A tal proposito, va innanzitutto rilevato che l'interpretazione della disposizione sostenuta dai ricorrenti – oltre ad essere stata confermata dalla p.a. (che con memoria del 15 novembre 2022 ha evidenziato che la disposizione prevede il superamento del meccanismo del doppio codice, con conseguente versamento delle trattenute alla sola forma aggregativa e non più alle singole sigle sindacali) – è giustificata non tanto dal tenore letterale dei commi dei commi 1, 2 e 3 del nuovo art. 35, d.p.r. n. 164/2002 che richiedono l'imputazione delle deleghe al «*codice unico*» della federazione – atteso che l'imputabilità a un codice unico era prevista anche dal vecchio testo dell'art. 35 d.p.r. n. 164/2002 (che disponeva che la p.a. attribuisse «*un codice meccanografico per l'accreditamento delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali*», ma durante la vigenza del quale era ammessa la previsione di un doppio codice e, quindi, il versamento delle trattenute alle

singole organizzazioni federate) – ma soprattutto da quanto previsto dal comma 7 del nuovo articolo 35 secondo cui «*fuori dai casi di fusione o incorporazione, resta ferma la possibilità, per le organizzazioni sindacali componenti di aggregazioni associative, di prevedere, nell'atto costitutivo e nello Statuto, disposizioni a salvaguardia dell'autonomia delle singole organizzazioni sindacali anche sotto il profilo della gestione dei contributi dei propri iscritti, con rilevanza esclusivamente interna all'aggregazione medesima, priva di effetti ai fini della rappresentatività triennale di cui al presente articolo e delle correlate prerogative sindacali*». Il dato testuale di tale ultima previsione, infatti, rende inequivoco che la p.a., per valutare la rappresentatività di un'aggregazione sindacale, richiede necessariamente che il versamento delle trattenute sindacali (da parte della p.a., ma per conto dei singoli lavoratori) avvenga solo nei confronti dell'aggregazione medesima, salvi gli ulteriori accordi (a rilevanza solo interna) tra le sigle federate.

6.2. Ciò chiarito, è tuttavia evidente che tale disposizione, nella misura in cui impone alle organizzazioni sindacali di ricorrere obbligatoriamente a forme aggregative che prevedano necessariamente una cassa comune, è illegittima in quanto impone una limitazione irragionevole (e del tutto sproporzionata, se si considerano le finalità proprie della normativa, come si è detto consistenti nella razionalizzazione delle relazioni sindacali) alla libertà statutaria delle associazioni sindacali garantita dagli artt. 18 e 39 Cost., oltreché dall'art. 36 c.c.

6.3. Sotto altro profilo, poi, non può non evidenziarsi che – così come correttamente notato dai ricorrenti – le trattenute sindacali non rappresentano altro che i contributi associativi che ogni lavoratore versa al proprio sindacato di appartenenza, sicché l'obbligo di versamento della trattenuta all'aggregazione appare irragionevole perché – come si è detto *supra sub* 5 – nel caso di aggregazioni non estintive il nuovo art. 35, d.p.r. n. 164/2002 non obbliga il lavoratore a recedere dal sindacato (federato) di appartenenza per iscriversi alla federazione, sicché è del tutto naturale che la p.a. (in assenza di un diverso accordo statutario proprio dell'aggregazione) versi la trattenuta sindacale del lavoratore al

sindacato affiliato/federato al quale lo stesso è rimasto iscritto.

6.4. È appena il caso di evidenziare che l'illegittimità della disposizione non può ritenersi esclusa dal fatto che tale vincolo è affermato dall'amministrazione al solo fine di accertare la rappresentatività sindacale delle aggregazioni (che quindi restano in astratto libere di adottare modelli diversi, salvo l'impossibilità di essere considerate unitariamente dall'amministrazione), atteso che la possibilità per le organizzazioni sindacali di accedere (anche in forma aggregata) al novero delle associazioni maggiormente rappresentative costituisce una questione centrale, se non addirittura vitale, per le organizzazioni sindacali medesime (e per i loro iscritti).

6.5. Ancora, non è idonea a escludere l'illegittimità della disposizione la clausola (di cui al nuovo art. 35, comma 7, d.p.r. n. 164/2002) che fa salva la possibilità di accordi di ripartizione tra le sigle federate e la federazione aventi solamente rilevanza interna, atteso che è evidente che già l'esistenza di una cassa comune (giocoforza gestita dagli organi della federazione), in quanto destinata a incidere materialmente nei rapporti di forza interni all'aggregazione sindacale (tra federazione e sigle federate), costituisce una indebita erosione dell'autonomia (patrimoniale ma soprattutto statutaria) delle organizzazioni sindacali.

6.6. Né può essere apprezzata favorevolmente, al fine di escludere l'illegittimità della predetta disciplina la circostanza che «*la successiva introduzione del sistema del cedolino unico gestito da NOIPA non è stato più possibile mantenere, per le federazioni, un ulteriore codice in aggiunta a quello delle singole sigle sindacali componenti*» (cfr. memoria dell'amministrazione del 15 novembre 2022, pag. 16), ovvero che vi sarebbero difficoltà tecniche legate al sistema utilizzato dall'amministrazione per gestire gli stipendi dei lavoratori che impedirebbero il permanere del meccanismo del doppio codice (che, come si è detto, affiancava al codice della federazione tanti subcodici quante erano le componenti dell'aggregazione) adottato nel vigore della precedente disciplina.

Infatti, in disparte la circostanza che fino all'entrata in vigore del d.p.r. n. 57/2022 deve desumersi che la p.a. resistente abbia continuato ad applicare il meccanismo del doppio codice (con ciò escludendosi – almeno fino a tale data – la sussistenza di una incompatibilità tecnica tra il sistema NOIPA e il predetto meccanismo), va in ogni caso affermato il dovere dell'amministrazione di adottare soluzioni tecniche idonee a garantire il rispetto dei diritti fondamentali (tra cui rientra senz'altro la libertà sindacale), non potendosi al contrario pretendere di giustificare irragionevoli limitazioni di tale libertà (che appaiono del tutto sproporzionate rispetto alla finalità di razionalizzazione sottesa alla nuova normativa) sulla base di pretese difficoltà tecniche nella gestione degli applicativi informatici.

6.7. Per le suesposte ragioni, il secondo motivo di ricorso è fondato e l'art. 35, d.p.r. n. 164/2002, così come modificato dall'art. 30, d.p.r. n. 57/2022, va annullato nella parte in cui prevede che gli accordi statutari delle aggregazioni non estintive relativi alla gestione dei contributi dei propri iscritti abbiano «*rilevanza esclusivamente interna all'aggregazione medesima, priva di effetti ai fini della rappresentatività triennale di cui al presente articolo e delle correlate prerogative sindacali*» (ovvero nella parte in cui esclude che il versamento delle trattenute sindacali dei lavoratori possa essere disposto dalla p.a. in favore delle singole organizzazioni federate/aggregate attraverso il meccanismo dei cd. subcodici).

7. È infondato, invece, il terzo motivo di ricorso, con cui le organizzazioni ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità del nuovo art. 35, d.p.r. n. 164/2002 «*nella parte in cui esclude la rilevanza, ai fini della rappresentatività sindacale, dei mutamenti interventi all'interno dell'aggregazione associativa nel triennio successivo alla singola rilevazione*».

A tal proposito, il Collegio osserva che la disposizione gravata:

- risponde alla condivisibile finalità «*di favorire corrette e costruttive relazioni sindacali necessarie alle amministrazioni per il miglior funzionamento, nonché* [di] *garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali*»;
- estende alla Polizia di Stato un principio generale – quello secondo cui i

mutamenti associativi sono efficaci solo a far data dal successivo periodico accertamento della rappresentatività – che appare ormai consolidato in materia di relazioni sindacali tanto nel settore del pubblico impiego contrattualizzato (cfr. art. 24, comma 4, del "*Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali*" del 4 dicembre 2017), quanto in altri settori del pubblico impiego non contrattualizzato (cfr. art. 20, comma 6, d.p.r. 7 maggio 2008, avente a oggetto '*Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*" e art. 37, comma 6, d.p.r. 7 maggio 2008, avente a oggetto "*Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*);

- non ostacola la libertà delle organizzazioni sindacali di aggregarsi durante il triennio ai fini del raggiungimento della soglia di rappresentatività, ma si limita a posticipare l'efficacia di tali aggregazioni al successivo accertamento della rappresentatività (con ciò equiparando ragionevolmente il fenomeno aggregativo/disgregativo a ogni altro mutamento della consistenza associativa della singola organizzazione: si pensi alla perdita di iscritti – durante il triennio – da parte di una organizzazione sindacale che raggiunge i requisiti di rappresentatività anche in forma non aggregata; perdita che, appunto, è considerata solo al momento della successiva relazione);

- il lamentato «*congelamento della rappresentatività*» realizzato dalla disposizione gravata si estende per un periodo di tempo – un triennio – che non appare né irragionevole, né sproporzionato ed anzi si manifesta coerente con il complessivo impianto di cui al d.lgs. n. 195/1995 (v. spec. artt. 2, comma 1, e 7, comma 12).

Per tutte le superiori ragioni, il terzo motivo di ricorso è infondato e non può essere accolto.

8. Per tutte le ragioni sopra evidenziate, il ricorso deve essere parzialmente accolto, limitatamente alle censure spiegate nel secondo motivo di gravame con

conseguente annullamento dell'art. 35, d.p.r. n. 164/2002 – così come modificato dal d.p.r. n. 57/2002 – nella parte in cui prevede che le disposizioni contenute negli accordi statutari delle aggregazioni non estintive relativi alla gestione dei contributi dei propri iscritti abbiano «*rilevanza esclusivamente interna all'aggregazione medesima, priva di effetti ai fini della rappresentatività triennale di cui al presente articolo e delle correlate prerogative sindacali*» (e, quindi, nella parte in cui esclude che il versamento delle trattenute sindacali dei lavoratori possa essere effettuato dalla pubblica amministrazione direttamente in favore delle singole organizzazioni federate/aggregate attraverso il meccanismo dei cd. subcodici).

9. La generica domanda risarcitoria avanzata dal sig. Giovanni Iacoi e da LES va, invece, rigettata, tenuto conto che i ricorrenti non hanno fornito adeguata prova del danno patito e soprattutto non hanno evidenziato (e provato) la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per affermare la responsabilità della p.a., che nel caso di specie il Collegio ritiene doversi escludere in ragione della complessità della vicenda in fatto e in diritto, del delicato bilanciamento di interessi sotteso al provvedimento impugnato e dell'inesistenza di precedenti giurisprudenziali immediatamente applicabili.

10. Le spese processuali – tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della peculiarità della vicenda – possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di quanto indicato in motivazione e per l'effetto annulla l'art. 35, d.p.r. n. 164/2002 – così come modificato dall'art. 30 d.p.r. n. 57/2002 – nella parte in cui, al comma 7, prevede che le disposizioni contenute negli accordi statutari delle aggregazioni non estintive relativi alla gestione dei contributi dei propri iscritti abbiano «*rilevanza esclusivamente interna all'aggregazione medesima, priva di*

effetti ai fini della rappresentatività triennale di cui al presente articolo e delle correlate prerogative sindacali», e, quindi, nella parte in cui esclude che il versamento delle trattenute sindacali dei lavoratori possa essere effettuato dalla pubblica amministrazione direttamente in favore delle singole organizzazioni federate/aggregate attraverso il meccanismo dei cd. subcodici.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Agatino Giuseppe Lanzafame

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

PROSPETTO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI BASE, ABILITAZIONE, ADDESTRAMENTO, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE SPECIALISTICA E DI SPECIALITÀ, DA ISTITUIRE ED IN SVOLGIMENTO PRESSO LE SCUOLE, I CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO, ENTI MILITARI E DITTE ESTERNE NEL MESE DI APRILE 2023

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Scuole e Corsi

Prospetto dei corsi di Formazione di Base e Specialistici PROGRAMMATI ed in SVOLGIMENTO presso gli Istituti, le Scuole, i Centri di Addestramento della Polizia di Stato, nonché presso gli Enti Militari e le Ditte esterne

Mese di Aprile 2023

Corsi di Formazione di Base - personale già assegnato ai reparti e in applicazione pratica

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Freq.	Inizio	Fine
219°	[illegible]	Allievi Agenti - Riservato al personale delle FF.OO.	Monza	C.A.A.	24	16/06/2022	15/06/2023

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Freq.	Inizio	Fine
220°	[illegible]	Allievi Agenti Fase residenziale dal 7 dicembre al 20 giugno 2023	Abbasanta Brescia Cesena Pescara Piacenza Spoleto	C.A.I.P. Pol.G.A.I. C.A.P.S. Scuola Controllo Territorio Scuola Allievi Agenti Istituto per Sovrintendenti	80 164 201 150 181 492	07/12/2022	06/08/2023

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Freq.	Inizio	Fine
221°	[illegible]	Allievi Agenti Fase residenziale dal 15 dicembre al 25 giugno 2023	Nettuno	Istituto per Ispettori	475	15/12/2022	14/08/2023

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Freq.	Inizio	Fine
222°	[illegible]	Agenti Riservato FF.AA. Fase residenziale dal 20 marzo al 19 settembre 2023	Nettuno	Istituto per Ispettori	18	20/03/2023	19/03/2024

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Freq.	Inizio	Fine
14°	[illegible]	Personale delle FF.OO. restituito ai servizi istituzionali (D.P.R. 335/1982)	Caserta	Scuola Allievi Agenti	25	10/03/2023	08/04/2023

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Freq.	Inizio	Fine
1°	[illegible]	Agente tecnico - sezione Paralimpica Fiamme Oro	Nettuno	Istituto per Ispettori	14	16/01/2023	15/07/2023

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Freq.	Inizio	Fine
49°	[illegible]	Agente tecnico - riservato vittime del dovere	Nettuno	Istituto per Ispettori	8	28/02/2023	27/06/2023

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Freq.	Inizio	Fine
2° Bis	[illegible]	Vice Ispettore Tecnico Personale del ruolo ordinario transitato a domanda nel ruolo tecnico (art. 2, comma 1, lettera [illegible])	Vibo Valentia	Scuola Allievi Agenti	5	06/03/2023	08/04/2023

Corsi avanzamento in carriera "Riordino" (e-learning)

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Freq.	Inizio	Fine
16° Bis	[illegible]	Vice Ispettori	Vibo Valentia	Scuola Allievi Agenti	71	30/01/2023	29/04/2023

219° Agenti	Durata corso: 12 mesi articolato in due periodi: 1° periodo di 6 mesi dal 16 giugno al 15 dicembre 2022 modalità di svolgimento Mista (FAD, Residenziale); 2° periodo di 6 mesi dal 16 dicembre 2022 al 15 giugno 2023 tirocinio pratico-applicativo presso i Gruppi sportivi di destinazione.
220° Agenti	Durata corso: 8 mesi articolato in due periodi: 1° periodo dal 7 dicembre 2022 al 20 giugno 2023 modalità di svolgimento residenziale (7 dicembre 2022 presentazione on line); 2° periodo dal 21 giugno al 6 agosto 2023 tirocinio pratico-applicativo presso gli Uffici e Reparti di assegnazione.
221° Agenti	Durata corso: 8 mesi articolato in due periodi: 1° periodo dal 15 dicembre 2022 al 25 giugno 2023 modalità di svolgimento residenziale; 2° periodo dal 26 giugno al 14 agosto 2023 tirocinio pratico-applicativo presso gli Uffici e Reparti di assegnazione.
222° Agenti	Durata corso: 12 mesi articolato in due periodi: 1° periodo dal 20 marzo al 19 settembre 2023 modalità di svolgimento residenziale; 2° periodo dal 20 settembre 2023 al 19 marzo 2024 tirocinio pratico-applicativo presso i Gruppi sportivi di destinazione.
2° bis V. Isp. T.	Modalità di svolgimento mista e-learning/tirocinio applicativo.
1° Agenti Tec.	Durata corso: 6 mesi articolato in due periodi: 1° Fase in e-learning dal 16 gennaio al 15 marzo 2023; 2° Fase di tirocinio applicativo dal 16 marzo al 15 luglio 2023.
16° bis	Durata corso: 3 mesi articolato in due periodi: 1° Fase in e-learning dal 30 gennaio al 16 marzo 2023; 2° Fase di tirocinio applicativo dal 17 marzo al 29 aprile 2023.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Scuole e Corsi

Prospetto dei corsi di Formazione di Base e Specialistici PROGRAMMATI ed in SVOLGIMENTO presso gli Istituti, le Scuole, i Centri di Addestramento della Polizia di Stato, nonché presso gli Enti Militari e le Ditte esterne

Mese di Aprile 2023

Corsi Specialistici Programmati

Corsi previsti presso gli Istituti, le Scuole ed i Centri di Addestramento della Polizia di Stato

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Fr.	Inizio	Fine
235	AGG	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI SCORTA E SICUREZZA (AGG)	ABBASANTA (OR)	CAIP	60	17/04/2023	21/04/2023
1	SEM	STRADALE: SEMINARIO TRASPORTI ECCEZIONALI – 1° Ciclo	ALESSANDRIA	SCUOLA ALLIEVI AGENTI	60	04/04/2023	06/04/2023
1	SEM	STRADALE: SEMINARIO AUTOTRASPORTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI COSE E PERSONE - 2° Ciclo	ALESSANDRIA	SCUOLA ALLIEVI AGENTI	60	10/04/2023	09/04/2023
1	SEM	STRADALE: SEMINARIO FALSO DOCUMENTALE RISERVATO AI "PATTUGLIANTI" – 2° Ciclo	ALESSANDRIA	SCUOLA ALLIEVI AGENTI	35	04/04/2023	06/04/2023
1	SEM	SEMINARIO LINEE GUIDA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE IN AUTOSTRADA RISERVATO AI FORMATORI - 6° Ciclo	ALESSANDRIA	SCUOLA ALLIEVI AGENTI	40	17/04/2023	20/04/2023
2	SEM	STRADALE: SEMINARIO POLIZIA GIUDIZIARIA DI 2° LIVELLO - RISERVATO AGLI OPERATORI DELLE SQUADRE DI P.G.	ALESSANDRIA	SCUOLA ALLIEVI AGENTI	35	12/04/2023	14/04/2023
1	SEM	SEMINARIO RILIEVO ELETTRONICO DEGLI INCIDENTI STRADALI - 4° Ciclo	ALESSANDRIA	SCUOLA ALLIEVI AGENTI	40	18/04/2023	21/04/2023
11	PFZ	FORMATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	BRESCIA	SCUOLA POL.G.A.I.	35	19/04/2023	21/04/2023
5	SPC	OPERATORE DI POLIZIA SCIENTIFICA (DATTILOSCOPISTA E VIDEOFOTOSEGNALATORE)	CAMPOBASSO	SCUOLA ALLIEVI AGENTI	120	03/04/2023	07/07/2023
93	SPC	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA FERROVIARIA (CORSO IN SANATORIA PER GLI OPERATORI IN SERVIZIO NELLA SPECIALITÀ DA PIÙ DI 3 ANNI - TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE, ECC.)	FORLÌ CESENA	CAPS	50	17/04/2023	21/04/2023
3	QLF	OPERATORE MID - LEVEL DI POLIZIA DI FRONTIERA	FORLÌ CESENA	CAIP	10	17/04/2023	28/04/2023
48	SPC	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (CORSO IN SANATORIA PER GLI OPERATORI IN SERVIZIO NELLA SPECIALITÀ DA PIÙ DI 3 ANNI - MODIFICHE AL C.D.S., ECC.)	FORLÌ CESENA	CAPS	60	17/04/2023	21/04/2023
04	AGG	ISTRUTTORE E AIUTO ISTRUTTORE DI ALPINISMO - Riservato C.A.A.	MOENA (TN)	CAA	10	03/04/2023	05/04/2023
05	AGG	ISTRUTTORE E AIUTO ISTRUTTORE DI ALPINISMO - Riservato C.A.A.	MOENA (TN)	CAA	10	26/04/2023	28/04/2023
56	QLF	SCIATORE - Riservato C.A.A.	MOENA (TN)	CAA	2	03/04/2023	14/05/2023
1	QLF	LAVORATORE ADDETTO ALL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI 3ª CATEGORIA PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE NEI LAVORI IN QUOTA	MALPENSA (VA) - MOE	REPARTO VOLO e CAA	10	16/04/2023	18/04/2023
5	QLF	OPERATORE DI REPARTO MOBILE CON FUNZIONI DI CAPO CONTINGENTE	NETTUNO (RM)	CITOF	20	03/04/2023	07/04/2023
04	PFZ	ISTRUTTORE DI ARMI E TIRO	NETTUNO (RM)	CNSPT	25	11/04/2023	30/06/2023
13	PFZ	TUTOR DI SALA OPERATIVA	PESCARA	SCUOLA CONTROLLO TIRO	30	03/04/2023	07/04/2023
5	SEM	SEMINARIO TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN AMBITO FERROVIARIO - 2° Ciclo	PESCHIERA DEL GARD	SCUOLA ALLIEVI AGENTI	40	19/04/2023	20/04/2023
1	SEM	SEMINARIO SULL'UTILIZZO DELLO SCUDO BALISTICO MODELLO "SIBELI SNIPER 2" E DEI RELATIVI ACCESSORI - 4° Ciclo	SPINACETO - NETTUNO	CENTRO POLIFUNZIONALE	30	03/04/2023	07/04/2023
1	SEM	SEMINARIO SULL'UTILIZZO DELLO SCUDO BALISTICO MODELLO "SIBELI SNIPER 2" E DEI RELATIVI ACCESSORI - 5° Ciclo	SPINACETO - NETTUNO	CENTRO POLIFUNZIONALE	29	17/04/2023	21/04/2023
50	PFZ	ISTRUTTORE DI TECNICHE OPERATIVE	SPINACETO (RM)	CENTRO POLIFUNZIONALE	30	17/04/2023	07/07/2023

Corsi previsti presso Enti Militari e Ditte esterne

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Fr.	Inizio	Fine
		NESSUNA ATTIVITA' DIDATTICA IN SVOLGIMENTO					

Corsi previsti a favore delle Polizie Straniere ed altre Forze di Polizia Italiane

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Fr.	Inizio	Fine
		NESSUNA ATTIVITA' DIDATTICA IN SVOLGIMENTO					

Totale Frequentatori dei corsi Specialistici PROGRAMMATI nel mese di Aprile 2023: 840

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Scuole e Corsi

Prospetto dei corsi di Formazione di Base e Specialistici PROGRAMMATI ed in SVOLGIMENTO presso gli Istituti, le Scuole, i Centri di Addestramento della Polizia di Stato, nonché presso gli Enti Militari e le Ditte esterne

Mese di Aprile 2023

Corsi Specialistici in SVOLGIMENTO

Corsi in svolgimento presso gli Istituti, le Scuole ed i Centri di Addestramento della Polizia di Stato

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Fr.	Inizio	Fine
38	QLF	ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO (MODULI A - B) - 2° Ciclo	BRESCIA	SCUOLA POL.G.A.I.	35	21/03/2023	07/04/2023
4	SPC	OPERATORE DI POLIZIA SCIENTIFICA (DATTILOSCOPISTA E VIDEOFOTOSEGNALATORE)	CAMPOBASSO	SCUOLA ALLIEVI AGENTI	120	23/01/2023	28/04/2023
103	SPC	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SPECIALITÀ DA MENO DI 3 ANNI)	CESENA - (FC)	CAPS	80	13/02/2023	21/04/2023
5	ABL	OPERATORE DEI CENTRI OPERATIVI COMPARTIMENTALI DELLA POLIZIA FERROVIARIA (OPERATORE C.O.C.)	CESENA - (FC)	CAPS	25	23/03/2023	05/04/2023
1	QLF	CONDUTTORE ANTIESPLOSIVO RISERVATO A PERSONALE GIA CONDUTTORE DI ALTRE TIPOLOGIE CINOFILE	LADISPOLI e SPINACET	C.C. SERVIZI A CAVALLO E	1	13/02/2023	01/06/2023
24	SPC	MOTORISTA NAVALE (100 HP)	LA SPEZIA	CNES	12	13/03/2023	05/05/2023
20	QLF	OPERATORE DI REPARTO MOBILE CON FUNZIONI DI CAPO SQUADRA E CON FUNZIONI GENERICHE (CORSO CONGIUNTO) - 2° Ciclo	NETTUNO (RM)	CFTOP	80	27/03/2023	07/04/2023
24	QLF	OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	NETTUNO (RM)	ISTITUTO PER ISPETTORI	60	13/03/2023	21/04/2023
42	SPC	SPECIALISTA DI ELICOTTERO ED AEREO (MOTORISTA) - BREVETTO	ROMA (PRATICA DI M/	CENTRO DI AVIAZIONE (G.	2	12/12/2022	31/12/2024
23	PEZ	ISTRUTTORE DI DIFESA PERSONALE	ROMA (SPINACETO)	CENTRO POLIFUNZIONALE	14	16/01/2023	07/04/2023
9	QLF	POSTALE: ANALISTA DI FONTI APERTE: O.S.INT E SOC.M.INT	VIBO VALENTIA	SCUOLA ALLIEVI AGENTI	60	20/03/2023	07/04/2023

Corsi in svolgimento presso Enti Militari e Ditte esterne

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Fr.	Inizio	Fine
49	SPC	PILOTA DI ELICOTTERO (BREVETTO)	FROSINONE	72° AEROSTORMO (A.M.I.)	2	16/06/2022	23/06/2023
17	FRMSPC	PILOTA DI AEREO (BREVETTO)	LATINA	70° AEROSTORMO (A.M.I.)	2	17/06/2022	28/08/2023
27	SPC	ARTIFICIERE EDD (IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE DISPOSAL)	ROMA (CECCHIGNOLA	CENTRO DI ECCELLENZA C	12	27/02/2023	16/06/2023

Corsi in svolgimento a favore delle Polizie Straniere ed altre Forze di Polizia Italiane

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Fr.	Inizio	Fine
		NESSUNA ATTIVITA' DIDATTICA IN SVOLGIMENTO					

Totale Frequentatori dei corsi Specialistici in SVOLGIMENTO nel mese di Aprile 2023: 465

COSTA DELIZIOSA.

Italia, Grecia

CABINA INTERNA

COSTA DELIZIOSA	26/05/2023

Bari

7 giorni a bordo di Costa Deliziosa

A PARTIRE DA

€1020

per persona | Tasse, Mance e Assicurazione sanitaria e annullamento incluse

Contattaci in agenzia 0721805749

http://www.viaggilisippo.it/

Costa